



Commissione europea

Concorrenza

Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

La comunicazione sull'applicazione della
normativa e altre disposizioni in materia

MANUALI SULLA CONCORRENZA

Commissione europea

Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

**La comunicazione sull'applicazione della normativa
e altre disposizioni in materia**

MANUALI SULLA CONCORRENZA

Bruxelles, 2010

Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

Maggiori informazioni sulle pubblicazioni in materia di concorrenza, comprese le modalità su come iscriversi alle liste di distribuzione, sono disponibili al seguente indirizzo:
<http://ec.europa.eu/competition/publications/>

La versione online di questo manuale è disponibile in diverse lingue sul sito Internet della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#handbook

I dati di catalogazione figurano alla fine della presente pubblicazione.

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.

ISBN 978-92-79-14559-9

doi 10.2763/35789

© Unione europea, 2010. Riproduzione autorizzata purché sia citata la fonte.

Printed in Luxembourg

1. Introduzione	7
1.1. Contenuto della pubblicazione	7
2. La nuova comunicazione sull'applicazione della normativa	9
2.1. Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali	10
3. La comunicazione sul recupero degli aiuti	33
3.1. Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili	34
3.2. Tassi d'interesse: capo V, articoli 9, 10 e 11, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [articolo 108 TFUE], articoli 1(3) e 1(4).	48
4. Disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato	53
4.1. Articolo 107 del trattato TFUE	54
4.2. Articolo 108 del trattato TFUE	54
4.3. Articolo 109 del trattato TFUE	55

5. Il regolamento di procedura	57
5.1. Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE [articolo 108 TFUE]	58
6. Regolamenti della Commissione (esenzione per categoria e aiuti "de minimis")	67
6.1. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato [articoli 107 e 108 TFEU](regolamento generale di esenzione per categoria)	68
6.2. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato [articoli 107 e 108 TFEU] agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")	113
7. Comunicazioni della Commissione	119
7.1. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE [articoli 107 e 108 TFEU] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie	130
7.2. Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità	134

Prefazione



Ai giudici delle corti nazionali.

Il contenzioso in materia di aiuti di Stato avanti le corti nazionali dell'Unione europea è aumentato considerevolmente negli ultimi anni. I ricorsi promossi da privati rivestono ora un importante ruolo nell'applicazione complessiva della normativa UE sugli aiuti di Stato. Noto con estrema soddisfazione questo recente sviluppo, che ritengo tra i più importanti per il settore.

Voi, quali giudici nazionali, costituite sempre più un elemento chiave in questo ambito normativo. La Commissione pertanto al fine di fornirVi un'adeguata assistenza e di favorire lo sviluppo di un'efficace applicazione delle norme da parte dei privati, ha recentemente pubblicato una nuova comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. La comunicazione introduce meccanismi di consultazione che Vi consentono di contattare direttamente la Commissione per ottenere informazioni o per richiedere pareri.

La presente pubblicazione raccoglie le disposizioni UE più rilevanti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, ivi compresa la nuova comunicazione, elaborata come uno strumento pratico che auspico possa esserVi utile. Qualora la selezione presentata non si rivelasse sufficientemente esaustiva, è possibile trovare una raccolta più completa di materiale sul sito Internet della Commissione Europea¹ (sezione Concorrenza).

Sarò lieto di cooperare in futuro con Voi su questioni inerenti agli aiuti di Stato. Sono certo che il Vostro contributo sarà preziosissimo e che potremo portare avanti assieme la politica di concorrenza, divenuta di importanza fondamentale per le imprese e i consumatori in Europa.

Joaquín Almunia
Vicepresidente
Commissione europea

¹ http://ec.europa.eu/competition/index_it.html

1. Introduzione

Onde coadiuvare i giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, la DG Concorrenza ha raccolto le norme UE più importanti in materia e i documenti orientativi emessi in merito dalla Commissione. Altre versioni linguistiche di questi documenti e altro materiale rilevante sono consultabili sul sito Internet della Commissione Europea (sezione concorrenza):

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

1.1. Contenuto della pubblicazione

La presente pubblicazione contiene i documenti elencati di seguito.

- *La comunicazione sull'applicazione della normativa*

La comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ha due scopi principali: chiarire il ruolo dei giudici nazionali nel settore degli aiuti di Stato secondo le definizioni del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea ed offrire ai giudici nazionali un sostegno pratico e di agevole utilizzo per i singoli casi. La comunicazione è il risultato di una profonda revisione della comunicazione della Commissione del 1995 relativa alla cooperazione tra giudici nazionali e Commissione in materia di aiuti di Stato e tiene conto di recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali.

- *La comunicazione sul recupero degli aiuti*

I tribunali nazionali svolgono un ruolo importante nell'applicazione delle decisioni di recupero degli aiuti adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. La comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili" rammenta i principi che si applicano al recupero degli aiuti di Stato, confermati anche dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, e definisce i ruoli rispettivi della Commissione e degli Stati membri nel processo di recupero.

- *Disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato*

L'obiettivo del controllo degli aiuti di Stato stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è garantire che gli interventi pubblici non falsino la concorrenza e gli scambi intracomunitari. L'articolo 107 del TFUE stabilisce un divieto generale di tutte le misure di aiuto di Stato, fatta salva la possibilità che la Commissione autorizzi misure di aiuto che rispettano una serie di obiettivi definiti. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è possibile dare esecuzione alle misure di aiuto soltanto una volta che sono state approvate dalla Commissione ("clausola di sospensione").

- *Il regolamento di procedura*

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 stabilisce modalità **ben precise** per l'applicazione dell'articolo 108 del TFUE. Tale regolamento contiene le norme procedurali ed i principi che regolamentano il controllo degli aiuti di Stato. Il regolamento di procedura si basa sulla prassi della Commissione nelle questioni procedurali e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- *Regolamenti della Commissione (esenzione per categoria e aiuti "de minimis")*

Il regolamento generale di esenzione per categoria permette l'approvazione automatica di una serie di misure di aiuto consentendo dunque agli Stati membri di concedere tali aiuti senza notifica preventiva. Il

regolamento relativo agli aiuti “de minimis” esenta le sovvenzioni di entità ridotta dall’obbligo di notifica. Poiché questi regolamenti hanno effetto diretto nei sistemi giuridici degli Stati membri, è possibile che i giudici nazionali debbano valutare se determinate misure di aiuto rispettano tali requisiti. In caso affermativo, non è necessaria una notifica individuale e la clausola di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non si applica.

▪ *Comunicazioni della Commissione*

Quando è chiamato ad applicare le norme in materia di aiuti di Stato ad un caso in merito al quale sia adito, il giudice nazionale deve rispettare le norme comunitarie esistenti in materia di aiuti di Stato, nonché la giurisprudenza comunitaria, in particolare al momento di valutare la presenza di aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del TFUE; a tal fine si può fare riferimento alla selezione di comunicazioni della Commissione riportate nella presente sezione. Inoltre, il giudice nazionale può cercare lumi nella prassi decisionale della Commissione e nelle comunicazioni sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato emesse dalla Commissione.

NB: la maggior parte dei documenti riportati nella presente pubblicazione fanno ancora riferimento alla numerazione precedente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

La DG Concorrenza ha inoltre pubblicato sul proprio sito Internet pagine espressamente dedicate alla cooperazione con i giudici nazionali. Tali pagine contengono informazioni relative alle possibilità di formazione, alle conferenze e agli studi, nonché una raccolta dei casi di aiuti di Stato che hanno dato luogo alle sentenze dei tribunali nazionali, e possono essere consultate all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html.

Dato il ruolo fondamentale che essi svolgono nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione si è impegnata ad assistere i giudici nazionali quando ritengano che siffatta assistenza sia necessaria in vista della loro decisione su una causa pendente. Il sostegno della Commissione ai giudici nazionali può assumere due diverse forme:

- il giudice nazionale può chiedere che la Commissione gli trasmetta le informazioni pertinenti in suo possesso;
- il giudice nazionale può chiedere che la Commissione esprima un parere sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

I giudici nazionali che intendano contattare la Commissione, lo possono fare per e-mail, per posta, per telefono o per fax agli appositi recapiti:

Commissione europea

Segretariato Generale

B-1049 Bruxelles

Belgio

Telefono: 0032 2 29 76271

Fax: 0032 2 29 98330

E-mail: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu

2. La nuova comunicazione sull'applicazione della normativa

2.1. Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

(Gazzetta ufficiale C 85 del 9.4.2009, pagg. 1-22.)

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

(2009/C 85/01)

1. INTRODUZIONE

1. Nel 2005 la Commissione ha adottato una mappa di riforma degli aiuti di Stato, denominata Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ⁽¹⁾ («il piano di azione») al fine di migliorare l'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema comunitario degli aiuti di Stato. Sulla base del principio «aiuti di Stato meno numerosi e più mirati», l'obiettivo centrale del Piano consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli aiuti di Stato, riorientando le risorse ad essi destinate verso obiettivi orizzontali di interesse comune. In tale contesto la Commissione ha ribadito il suo impegno ad adottare un approccio rigoroso nei confronti degli aiuti di Stato illegali e incompatibili. Il Piano ha evidenziato la necessità di un'applicazione e di un controllo più mirati in relazione agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri e ha sottolineato che i ricorsi dei privati dinanzi ai giudici nazionali potrebbero rafforzare la disciplina nel settore degli aiuti di Stato ⁽²⁾.
2. Prima di adottare il Piano succitato, la Commissione aveva già esaminato il ruolo dei giudici nazionali nella comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra giudici nazionali e Commissione in materia di aiuti di Stato, pubblicata nel 1995 ⁽³⁾ («la comunicazione sulla cooperazione del 1995»). Detta comunicazione ha introdotto meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità giudiziarie nazionali.
3. Nel 2006 la Commissione ha ordinato uno studio sull'applicazione a livello nazionale della legislazione in materia di aiuti di Stato ⁽⁴⁾ («lo studio sull'applicazione della legislazione»), così da disporre di un'analisi dettagliata dei ricorsi proposti dai singoli nei vari Stati membri per fare applicare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Lo studio in questione ha concluso che tra il 1999 e il 2006 il numero di ricorsi promossi in materia di aiuti di Stato a livello di Stati membri è aumentato considerevolmente ⁽⁵⁾.
4. Tuttavia, esso ha anche rivelato che un gran numero dei procedimenti a livello di Stato membro non era volto a ridurre l'effetto anticoncorrenziale degli aiuti di Stato illegali coinvolti. Ciò era dovuto al fatto che quasi due terzi delle sentenze analizzate riguardavano azioni intentate da contribuenti che richiedevano uno sgravio da un onere fiscale che reputavano discriminatorio ⁽⁶⁾, nonché

⁽¹⁾ Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005) 107 def.

⁽²⁾ Piano di azione per gli aiuti di Stato, punti 55 e 56.

⁽³⁾ GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8.

⁽⁴⁾ Disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html Lo studio copre unicamente l'UE-15.

⁽⁵⁾ Un aumento totale da 116 a 357 casi.

⁽⁶⁾ 51 % di tutte le sentenze.

azioni promosse da beneficiari per contestare il recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili ⁽⁷⁾. Il numero di ricorsi proposti per assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato era relativamente ridotto: le azioni intentate da concorrenti contro un'autorità nazionale per danni, recupero e/o misure ingiuntive ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE rappresentavano soltanto il 19 % delle sentenze analizzate, mentre le azioni intentate direttamente da concorrenti contro i beneficiari degli aiuti rappresentavano soltanto il 6 % delle sentenze.

5. Benché, come evidenziato nello Studio sull'applicazione della legislazione, il ricorso effettivamente proposto da soggetti privati dinanzi ai giudici nazionali abbia finora avuto soltanto un ruolo piuttosto limitato nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che tali azioni possano essere di notevole beneficio per la politica degli aiuti di Stato. I procedimenti intentati dinanzi alle giurisdizioni nazionali consentono ai terzi di trattare e di risolvere molti problemi connessi con gli aiuti di Stato direttamente a livello nazionale. Inoltre, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali possono offrire ai ricorrenti rimedi molto efficaci in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato, il che a sua volta può contribuire a una maggiore disciplina complessiva nel campo degli aiuti di Stato.
6. Lo scopo principale della presente comunicazione è quindi informare i giudici nazionali e i terzi dei rimedi disponibili in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato e di fornire loro orientamenti sull'applicazione pratica di dette norme. Inoltre, la Commissione si prefigge di rafforzare la cooperazione con i giudici nazionali promuovendo strumenti più pratici per sostenerli e facilitare il loro lavoro quotidiano.
7. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione sulla cooperazione del 1995 e lascia impregiudicata l'interpretazione delle disposizioni applicabili del trattato da parte del giudice comunitario. Informazioni aggiuntive destinate ai giudici nazionali saranno messe a disposizione sul sito web della Commissione.

2. RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. Aspetti generali

2.1.1. Identificazione degli aiuti di Stato

8. La prima questione che i giudici nazionali e i potenziali ricorrenti si trovano ad affrontare allorché applicano gli articoli 87 e 88 del trattato CE consiste nello stabilire se la misura in questione effettivamente costituisca aiuto di Stato ai sensi del trattato.
9. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE concerne «*nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*».
10. La Corte di giustizia ha esplicitamente affermato che, al pari della Commissione, i giudici nazionali possono interpretare la nozione di aiuto di Stato ⁽⁸⁾.
11. La nozione di aiuto di Stato non si limita alle sovvenzioni ⁽⁹⁾. Essa comprende, tra l'altro, le concessioni fiscali e gli investimenti di fondi pubblici effettuati in circostanze in cui un investitore privato

⁽⁷⁾ 12 % di tutte le sentenze.

⁽⁸⁾ Causa 78/76, *Steinike & Weinlig*, Racc. 1997, pag. 595, punto 14; causa C-39/94, *SFEI e altri*, Racc. 1996, parte I, pag. 3547, punto 49; causa C-354/90 *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, Racc. 1991, parte I, pag. 5505, punto 10; causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, Racc. 2006, parte I, pag. 9957, punto 39.

⁽⁹⁾ Causa C-308/01, *GIL Insurance e altri*, Racc. 2004, parte I, pag. 4777, punto 69; causa C-387/92, *Banco Exterior de España contro Ayuntamiento de Valencia*, Racc. 1994 parte I, pag. 877, punto 13; causa C-295/97 *Piaggio*, Racc. 1999, parte I, pag. 3735, punto 34; causa C-39/94, *SFEI e altri*, già citata alla nota 8, punto 58; causa C-237/04, *Enirisorse*, Racc. 2006, parte I, pag. 2843, punto 42; causa C-66/02, *Italia contro Commissione*, Racc. 2005, parte I, pag. 10901, punto 77.

non avrebbe apportato il suo sostegno⁽¹⁰⁾. A questo riguardo è irrilevante se l'aiuto sia stato concesso direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che lo Stato istituisca o designi per amministrare l'aiuto stesso⁽¹¹⁾. Inoltre, affinché un sostegno pubblico sia classificato aiuto di Stato è necessario che l'aiuto favorisca talune imprese oppure la produzione di determinati beni («selettività»), contrariamente alle misure generali, cui non si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE⁽¹²⁾. Inoltre l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri⁽¹³⁾.

12. La giurisprudenza delle corti della Comunità⁽¹⁴⁾ e le decisioni adottate dalla Commissione hanno spesso trattato la questione della qualificazione di aiuto di Stato di determinate misure. Inoltre, la Commissione ha pubblicato orientamenti dettagliati su una serie di temi complessi, tra cui l'applicazione del principio dell'investitore privato⁽¹⁵⁾ e del test del creditore privato⁽¹⁶⁾, le circostanze in base alle quali le garanzie statali devono essere considerate aiuto di Stato⁽¹⁷⁾, il trattamento delle vendite di terreni pubblici⁽¹⁸⁾, la privatizzazione e azioni statali assimilate⁽¹⁹⁾, aiuti inferiori alla soglia *de minimis*⁽²⁰⁾, l'assicurazione del credito all'esportazione⁽²¹⁾, la tassazione diretta delle imprese⁽²²⁾, gli investimenti in capitale di rischio⁽²³⁾ e gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione⁽²⁴⁾. La giurisprudenza e gli orientamenti e le decisioni della Commissione possono fornire un valido aiuto ai giudici nazionali e ai potenziali ricorrenti riguardo alla nozione di aiuto di Stato.
13. Qualora nutrano dubbi in merito a un aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere il parere della Commissione in base alla sezione 3 della presente comunicazione. Ciò non pregiudica la

⁽¹⁰⁾ Cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Spagna contro Commissione*, Racc. 1994, parte I, pag. 4103, punto 28: «È erogato un aiuto statale ogni volta che uno Stato membro mette a disposizione di un'impresa fondi che nel naturale corso degli eventi un investitore privato, che applichi criteri commerciali ordinari senza tener conto di fattori sociali, politici o filantropici, non avrebbe fornito».

⁽¹¹⁾ Causa 290/83, *Commissione contro Francia*, Racc. 1985, parte I, pag. 439, punto 14; causa C-482/99, *Francia contro Commissione*, Racc. 1985, pag. 4397, punti 36-42.

⁽¹²⁾ Un'analisi chiara di tale distinzione figura nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Darmon nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, *Sloman Neptun contro Bodo Ziesemer*, Racc. 1993, parte I, pag. 887.

⁽¹³⁾ Cfr., tra l'altro le cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liquide*, Racc. 2006, parte I, pag. 5293, punti 33-36; causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri.*, Racc. 2006, parte I, pag. 289, punti 139-141; causa C-310/99, *Italia contro Commissione*, Racc. 2002, parte I, pag. 2289, punti 84-86.

⁽¹⁴⁾ Un buon esempio è costituito dalla causa *Altmark* presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa 280/00, *Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc. 2003, parte I, pag. 7747.

⁽¹⁵⁾ Per quanto concerne il test dell'investitore privato in generale, cfr. causa C-142/87, *Belgio contro Commissione* (Tubemeuse), Racc. 1990, parte I, pag. 959; causa C-305/89, *Italia contro Commissione* (Alfa Romeo), Racc. 1991, parte I, pag. 1603, punti 19 e 20. Quanto al ragionamento dettagliato, cfr. cause riunite T-228/99 e T-233/99, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale contro Commissione*, Racc. 2003, parte II, pag. 435, punti 245 e segg. Cfr. inoltre Bollettino CE 9-1984, riprodotto in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee» vol. IIA e comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3). Per quanto concerne l'applicazione di detto principio in relazione al finanziamento di aeroporti, cfr. la comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, punti 42-52, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Causa C-342/96, *Spagna contro Commissione*, Racc. 1999, parte I, pag. 2459, punto 34; causa C-256/97, *DM Transport*, Racc. 1999, parte I, pag. 3913, punto 25.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

⁽¹⁹⁾ XXIII relazione sulla politica di concorrenza punti 401 e 402 e causa C-278/92, *Spagna contro Commissione*, Racc. 1994, parte I, pag. 4103.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5); regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6) e regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4), quale modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri recante modifica alla comunicazione a norma dell'articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22).

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

⁽²³⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

⁽²⁴⁾ Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

possibilità o l'obbligo del giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE.

2.1.2. La clausola di sospensione

14. Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure di aiuto di Stato previste prima che intervenga la decisione finale della Commissione (clausola sospensiva):

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale⁽²⁵⁾.»

15. Tuttavia esiste una serie di circostanze in cui all'aiuto di Stato può essere legittimamente data esecuzione senza l'autorizzazione preliminare della Commissione, più precisamente:

- a) quando la misura in questione rientra in un regolamento di esenzione per categoria adottato nel quadro del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽²⁶⁾ (il regolamento di autorizzazione). Se una misura soddisfa tutti i requisiti stabiliti in un regolamento di esenzione per categoria, lo Stato membro non è tenuto a notificare la misura di aiuto prospettata e la clausola di sospensione non si applica. Basandosi sul regolamento di autorizzazione, la Commissione ha inizialmente adottato vari regolamenti di esenzione per categoria⁽²⁷⁾, alcuni dei quali, nel frattempo, sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato («il regolamento generale di esenzione per categoria»⁽²⁸⁾);
- b) analogamente, gli aiuti esistenti⁽²⁹⁾ non sono soggetti alla clausola di sospensione. In questa fattispecie rientrano, tra l'altro, gli aiuti concessi in base a un regime che esisteva prima dell'adesione dello Stato membro all'Unione europea oppure in base a un regime precedentemente approvato dalla Commissione⁽³⁰⁾.

⁽²⁵⁾ La clausola di sospensione è ribadita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (il regolamento di procedura). Per quanto concerne la data esatta della concessione di un aiuto, cfr. il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), considerando 10.

⁽²⁶⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁷⁾ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20); regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33); regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3); regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29). I regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI, della formazione e dell'occupazione sono stati prorogati fino al 30 giugno 2008 con regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). Regolamenti di esenzione per categoria specifici si applicano nei settori della pesca e dell'agricoltura: cfr. regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16); regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

⁽²⁸⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. Il regolamento generale di esenzione per categoria è entrato in vigore il 29 agosto 2008. Le norme che si applicano alla transizione verso i nuovi regimi sono enunciate all'articolo 44.

⁽²⁹⁾ Cfr. l'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Ciò non si applica qualora il regime stesso preveda il requisito della notifica individuale per la durata di determinati tipi di aiuto. Sulla nozione di aiuto di Stato, cfr. inoltre la causa C-44/93 *Namur-Les assurances du crédit* contro *Office national du du croire e Belgio*, Racc. 1994, parte I, pag. 3829, paragrafi 28-34.

16. I procedimenti dinanzi a un giudice nazionale in materia di aiuti di Stato a volte riguardano l'applicabilità di un regolamento di esenzione per categoria o un regime di aiuti esistente oppure approvato, o entrambi. Qualora si tratti dell'applicabilità di un siffatto regolamento o regime di aiuti, il giudice nazionale può unicamente valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento o dal regime. Se tale non è il caso, non può valutare la compatibilità della misura di aiuto laddove ne sia richiesto, dato che tale valutazione è di esclusiva responsabilità della Commissione ⁽³¹⁾.
17. Quando debba determinare se la misura rientra in un regime di aiuti autorizzato, il giudice nazionale può soltanto verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni della decisione di autorizzazione. Se le questioni sollevate a livello nazionale riguardano la validità di una decisione della Commissione, il giudice nazionale non è competente a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie ⁽³²⁾. Se si trova di fronte a una questione relativa alla validità, il giudice nazionale può, o eventualmente deve, sottoporre al riguardo una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ⁽³³⁾. Conformemente al principio della certezza del diritto quale interpretato dalla Corte di giustizia europea, anche la possibilità di contestare la validità della decisione della Commissione mediante domanda di pronuncia pregiudiziale viene meno qualora il ricorrente, pur potendo impugnare la decisione della Commissione dinanzi alle corti della Comunità ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, abbia ommesso di farlo ⁽³⁴⁾.
18. Il giudice nazionale può chiedere alla Commissione un parere ai sensi della sezione 3 della presente comunicazione se nutre dubbi sull'applicabilità di un regolamento di esenzione per categoria o di un regime di aiuti esistente approvato.

2.1.3. Il ruolo della Commissione e dei giudici nazionali

19. La Corte di giustizia europea ha ripetutamente confermato che sia i giudici nazionali che la Commissione svolgono ruoli essenziali, ma distinti, nel contesto dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ⁽³⁵⁾.
20. Il ruolo principale della Commissione consiste nell'esaminare se le misure di aiuto proposte siano compatibili con il mercato comune sulla base dei criteri enunciati all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. La valutazione della compatibilità è competenza esclusiva della Commissione, salvo il riesame da parte delle corti della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare che una misura di aiuto di Stato è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2 oppure 3, del trattato CE ⁽³⁶⁾.
21. Il ruolo del giudice nazionale dipende dalla misura di aiuto in questione e dal fatto che sia stata o meno debitamente notificata e approvata dalla Commissione:
- a) giudici nazionali sono spesso chiamati a intervenire in casi in cui un'autorità nazionale ⁽³⁷⁾ ha concesso l'aiuto senza rispettare la clausola di sospensione. Tale situazione può sorgere o perché l'aiuto non era stato affatto notificato oppure perché l'autorità vi ha dato esecuzione prima dell'approvazione della misura da parte della Commissione. Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali in tali casi consiste nel tutelare i diritti dei singoli lesi dall'esecuzione illegale dell'aiuto ⁽³⁸⁾;

⁽³¹⁾ Cfr. punto 20.

⁽³²⁾ Cfr. causa C-119/05, Lucchini, Racc. 2007, parte I, pag. 6199, punto 53.

⁽³³⁾ Causa T-330/94, *Salt Union contro Commissione*, Racc. 1996, parte II, pag. 1475, punto 39.

⁽³⁴⁾ Causa C-188/92, *TWD Textilwerke Deggendorf contro Germania*, Racc. 1994, parte I, pag. 833, punti 17, 25 e 26. Cfr. inoltre cause riunite da C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e altri*, Racc. 2006, parte I, pag. 1875, punto 31; causa C-232/05, *Commissione contro Francia*, ('Scott'), Racc. 2006, parte I, pag. 10071, punto 59.

⁽³⁵⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 37; cause riunite C-261/01 e C-262/01, *Van Calster e Cleeren*, Racc. 2003, parte I, pag. 12249, punto 74; causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 41.

⁽³⁶⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, Racc. 2008, parte I, pag. 469, punto 38; causa C-17/91, *Lornoy e altri contro Belgio*, Racc. 1992, parte I, pag. 6523, punto 30; e causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, cfr. nota 8, punto 14.

⁽³⁷⁾ Incluse le autorità a livello nazionale, regionale e locale.

⁽³⁸⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punti 38 e 44; cause riunite da C-261/01 e C-262/01, *Van Calster e Cleeren*, citate alla nota 35, punto 75; causa C-295/97, *Piaggio*, citata alla nota 9, punto 31.

- b) I giudici nazionali svolgono anche un ruolo importante nell'esecuzione delle decisioni di recupero adottate in forza dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽³⁹⁾ («il regolamento di procedura») qualora, al termine della sua valutazione, la Commissione concluda che l'aiuto concesso illegittimamente è incompatibile con il mercato comune e quindi ingiunga allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto incompatibile presso il beneficiario. L'intervento dei giudici nazionali in siffatti casi di solito consegue ad azioni esperite dai beneficiari per ottenere il riesame della legittimità della richiesta di rimborso emanata dall'autorità nazionale. Tuttavia, a seconda del diritto processuale nazionale, sono talvolta possibili altri tipi di azioni legali (ad esempio, azioni intentate dalle autorità di uno Stato membro contro il beneficiario per ottenere l'esecuzione integrale di una decisione di recupero della Commissione).
22. Nel tutelare gli interessi dei singoli, i giudici nazionali devono tenere pienamente conto dell'efficacia e dell'applicabilità diretta⁽⁴⁰⁾ dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, nonché degli interessi della Comunità⁽⁴¹⁾.
23. Il ruolo dei giudici nazionali in tali situazioni è illustrato più dettagliatamente nelle sezioni 2.2 e 2.3.

2.2. Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE — Aiuti di Stato illegali

24. Analogamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, la clausola di sospensione enunciata all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, fa sorgere direttamente diritti individuali azionabili in capo alle parti interessate, come i concorrenti del beneficiario. Dette parti possono esercitare i loro diritti promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazionali contro lo Stato membro che concede gli aiuti. L'esame di tali domande e la tutela dei diritti dei concorrenti che ne discende ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è uno dei compiti più importanti dei giudici nazionali nel campo degli aiuti di Stato.
25. Il ruolo essenziale svolto dai giudici nazionali a questo proposito deriva anche dal fatto che i poteri della Commissione nella protezione dei concorrenti e dei terzi interessati da aiuti illegali sono limitati. Fatto più importante, come statuito dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Boussac*⁽⁴²⁾ e *Tubemeuse*⁽⁴³⁾, la Commissione non può adottare una decisione finale che ordini il recupero dell'aiuto, per il semplice motivo che l'aiuto non le sia stato notificato conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione deve quindi svolgere una valutazione completa della compatibilità, a prescindere dal fatto che sia stata o meno rispettata la clausola di sospensione⁽⁴⁴⁾. Tale valutazione può richiedere tempo e il potere della Commissione di emanare ingiunzioni preliminari di recupero è soggetto a requisiti giuridici molto rigorosi⁽⁴⁵⁾.
26. Di conseguenza, le azioni intentate dinanzi ai giudici nazionali offrono un mezzo importante per tutelare concorrenti e terzi interessati lesi dall'aiuto di Stato illegale. I rimedi disponibili dinanzi alle giurisdizioni nazionali includono:

⁽³⁹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁰⁾ Causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata sopra alla nota 8, punti 11 e 12; e causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punti 39 e 40.

⁽⁴¹⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 48.

⁽⁴²⁾ Causa C-301/87, *Francia contro Commissione*, (Boussac), Racc. 1990, parte I, pag. 307.

⁽⁴³⁾ Causa C-142/87, *Belgio contro Commissione*, (Tubemeuse), Racc. 1990, parte I, pag. 959.

⁽⁴⁴⁾ Causa C-301/87, *Francia contro Commissione*, (Boussac), citata alla nota 42, punti 17-23; causa C-142/87, *Belgio contro Commissione*, (Tubemeuse), citata alla nota 43, punti 15-19; causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata alla nota 8, punto 14; causa C-199/06, *CELF et Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 38.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il quale richiede: che non sussistano dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione; che occorra affrontare una situazione di emergenza; che esista un grave rischio di danno irreparabile ad un concorrente.

- a) la sospensione del pagamento dell'aiuto illegale;
- b) il recupero dell'aiuto illegale (indipendentemente dalla sua compatibilità);
- c) il recupero degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale;
- d) il risarcimento dei danni a concorrenti e a terzi interessati; e
- e) l'adozione di misure provvisorie contro gli aiuti illegali.

27. Ciascuno di questi rimedi è illustrato più dettagliatamente alle sezioni 2.2.1-2.2.6.

2.2.1. Sospensione del pagamento dell'aiuto illegale

28. I giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti dei singoli lesi da violazioni della clausola sospensiva. I giudici nazionali devono quindi trarre tutte le opportune conseguenze giuridiche, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE⁽⁴⁶⁾. Tuttavia, gli obblighi di tutela delle giurisdizioni nazionali non si limitano agli aiuti illegali già versati, ma si estendono anche ai casi in cui il pagamento di un aiuto illegale sia imminente. Nell'ambito degli obblighi ad essi incombenti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali devono salvaguardare i diritti degli individui contro l'eventuale violazione di siffatti diritti⁽⁴⁷⁾. Laddove sia imminente l'erogazione di un aiuto illegale, il giudice nazionale è quindi tenuto a impedire che tale pagamento abbia luogo.

29. L'obbligo dei giudici nazionali di impedire il pagamento di aiuti illegali può sorgere in diverse situazioni procedurali, a seconda dei vari tipi di azioni esperibili in base all'ordinamento giuridico nazionale. Molto spesso, il ricorrente cercherà di impugnare l'atto nazionale che concede l'aiuto di Stato illegale. In tali casi, il fatto di impedire il pagamento indebito di solito sarà la logica conseguenza della constatazione dell'invalidità dell'atto di concessione, avendo lo Stato membro violato l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE⁽⁴⁸⁾.

2.2.2. Recupero di aiuti illegali

30. In caso di aiuti concessi illegittimamente, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale. Di conseguenza, il giudice nazionale, in linea di principio, deve esigere dal beneficiario il rimborso integrale dell'aiuto di Stato illegale⁽⁴⁹⁾. Il giudice nazionale è tenuto a ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale per tutelare i diritti individuali del ricorrente (come il concorrente) a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. L'obbligo del recupero del giudice nazionale pertanto non dipende dalla compatibilità della misura di aiuto con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato CE.

⁽⁴⁶⁾ Causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata alla nota 8, punto 12; causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 40; causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 47; causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 41.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. riferimenti alla nota 38.

⁽⁴⁸⁾ Sull'invalidità dell'atto di concessione di un aiuto in casi in cui gli Stati membri hanno violato l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, cfr. causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata alla nota 8, punto 12; cfr. inoltre, a titolo illustrativo, la sentenza del 4 aprile 2003 della Corte di giustizia federale della Germania ('Bundersgerichtshof'), V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, e sentenza del 20 gennaio 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

⁽⁴⁹⁾ Causa C-71/04, *Xunta de Galicia*, Racc. 2005, parte I, pag. 7419, punto 49; causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punti 40 e 68; causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata alla nota 8, punto 12.

31. Dato che i giudici nazionali devono ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale indipendentemente dalla sua compatibilità, il recupero può essere più celere con il ricorso a una giurisdizione nazionale che mediante una denuncia presentata alla Commissione. Infatti, a differenza della Commissione⁽⁵⁰⁾, che è tenuta ad effettuare una valutazione di compatibilità prima di ordinare il recupero, il giudice nazionale può e deve limitarsi a determinare se la misura costituisca aiuto di Stato e se ad essa si applichi o meno la clausola sospensiva.
32. Tuttavia l'obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto. Secondo la giurisprudenza SFEI⁽⁵¹⁾, possono sussistere circostanze eccezionali in cui sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un aiuto di Stato illegale. Il criterio giuridico da applicare in tale contesto dovrebbe essere analogo a quello applicabile ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura⁽⁵²⁾. In altri termini, circostanze che non osterebbero a un ordine di recupero da parte della Commissione, non possono giustificare il fatto che un giudice nazionale si astenga dall'ordinare il recupero integrale di un aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il giudice comunitario è in questo senso molto rigoroso⁽⁵³⁾. In particolare, la Corte di giustizia europea ha costantemente sostenuto che, in linea di principio, il beneficiario di un aiuto concesso illegittimamente non può invocare il legittimo affidamento contro un ordine di recupero della Commissione⁽⁵⁴⁾ e ciò per il fatto che un operatore economico diligente sarebbe stato in grado di accertarsi se l'aiuto riscosso era stato o meno notificato⁽⁵⁵⁾.
33. Per giustificare la mancata emanazione da parte di un giudice nazionale di un ordine di recupero ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, occorre quindi che un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario⁽⁵⁶⁾. È il caso che ricorre quando la stessa Commissione abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato oppure che non è soggetta alla clausola sospensiva⁽⁵⁷⁾.
34. Nella sentenza CELF⁽⁵⁸⁾, la Corte di giustizia ha chiarito che l'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero integrale dell'aiuto di Stato illegale cessa se al momento in cui il giudice nazionale pronuncia la sentenza, la Commissione ha già deciso che l'aiuto è compatibile con il mercato comune. Dato che la finalità della clausola sospensiva consiste nell'assicurare che sia data esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta qualora la Commissione abbia già confermato la compatibilità⁽⁵⁹⁾. Pertanto resta fermo l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE qualora la Commissione non abbia ancora adottato una decisione a prescindere dal fatto che abbia avviato un procedimento⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁰⁾ Che è tenuta ad effettuare un'analisi di compatibilità prima di ordinare il recupero, cfr. riferimenti citati alla nota 44.

⁽⁵¹⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punti 70 e 71, in riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella medesima causa, punti 73-75; cfr. inoltre causa 223/85, *RSV contro Commissione*, Racc. 1987 pag. 4617, punto 17; causa C-5/89, *Commissione contro Germania*, Racc. 1990, parte I, pag. 3437, punto 16.

⁽⁵²⁾ Sul criterio da applicare in tale contesto cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 75.

⁽⁵³⁾ L'articolo 14 prevede unicamente un'esenzione dall'obbligo di recupero della Commissione quando il recupero sia in contrasto con un principio generale di diritto comunitario. L'unico caso in cui uno Stato membro può astenersi dal dare esecuzione a una decisione di recupero della Commissione ricorre quando siffatto recupero risulti obiettivamente impossibile, cfr. causa C-177/06, *Commissione contro Spagna*, Racc. 2007, parte I, pag. 7689, punto 46. Cfr. inoltre punto 17 della comunicazione della Commissione: Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

⁽⁵⁴⁾ Causa C-5/89, *Germania contro Commissione*, citata alla nota 51, punto 14; causa C-169/95, *Spagna contro Commissione*, Racc. 1997, parte I, pag. 135, punto 51; causa C-148/04, *Unicredito Italiano*, Racc. 2005, parte I, pag. 11137, punto 104.

⁽⁵⁵⁾ Causa C-5/89, *Commissione contro Germania*, citata alla nota 51, punto 14; causa C-24/95, *Alcan Deutschland*, Racc. 1997, parte I, pag. 1591, punto 25; e cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e altri*, citate alla nota 34, punto 64.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 73; causa 223/85, *RSV contro Commissione*, citata alla nota 51, punto 17.

⁽⁵⁷⁾ Cause C-182/03 e C-217/03, *Belgio e Forum 187 contro Commissione*, Racc. 2006, parte I, pag. 5479, punto 147.

⁽⁵⁸⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 45-46 e 55; causa C-384/07, *Wienstrom*, sentenza dell'11 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punto 28.

⁽⁵⁹⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 49.

⁽⁶⁰⁾ La sentenza esplicitamente conferma l'obbligo di recupero imposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, cfr. causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 41.

35. Benché dopo una decisione positiva, il giudice nazionale non sia più tenuto in base al *diritto comunitario* ad ordinare il recupero integrale, la Corte di giustizia europea riconosce anche esplicitamente che potrebbe esistere un obbligo di recupero in base al *diritto nazionale* ⁽⁶¹⁾. Tuttavia, siffatto obbligo di recupero, qualora esista, non pregiudica il diritto dello Stato membro di dare in seguito nuovamente esecuzione all'aiuto.
36. Una volta che abbia deciso che l'aiuto illegale è stato erogato in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il giudice nazionale deve quantificare l'aiuto per poter determinare l'importo da recuperare. La giurisprudenza comunitaria relativa all'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, unitamente agli orientamenti e all'approccio seguito dalla Commissione in precedenti decisioni, dovrebbe essere d'aiuto ai giudici nazionali a questo proposito. In caso di difficoltà a calcolare l'importo dell'aiuto, essi possono chiedere assistenza alla Commissione, come spiegato ulteriormente nella sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.3. Recupero degli interessi

37. Il vantaggio economico dell'aiuto illegale non si limita al suo importo nominale. Il beneficiario trae un vantaggio finanziario anche dall'esecuzione prematura dell'aiuto. Ciò è dovuto al fatto che se l'aiuto fosse stato notificato alla Commissione, il pagamento sarebbe stato comunque effettuato più tardi, ragione per cui, per reperire i fondi in questione, il beneficiario sarebbe stato costretto a contrarre un prestito sul mercato dei capitali pagando interessi al tasso di mercato.
38. Questo indebito vantaggio temporale spiega il motivo per cui, se il recupero è ordinato dalla Commissione, l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di procedura esige non solo il recupero dell'importo nominale dell'aiuto, ma anche il recupero degli interessi a partire dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato posto a disposizione del beneficiario fino al giorno in cui è effettivamente recuperato. Il tasso d'interesse da applicare è definito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE («il regolamento di esecuzione») ⁽⁶²⁾.
39. Nella sentenza pronunciata nella causa «CELF», la Corte di giustizia europea ha chiarito che la necessità di recuperare il vantaggio finanziario derivante dall'esecuzione prematura dell'aiuto (in prosieguo gli «interessi dovuti per la durata della violazione») rientra tra gli obblighi del giudice nazionale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò è dovuto al fatto che l'esecuzione prematura di un aiuto illegale, come minimo, costringerà i concorrenti a subire, a seconda delle circostanze, prima di quando avrebbero dovuto, in termini di concorrenza, gli effetti dell'aiuto. Il beneficiario ha quindi ottenuto un vantaggio indebito ⁽⁶³⁾.
40. L'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione può sorgere in due situazioni diverse:
- a) il giudice nazionale di norma deve ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo totale da recuperare, all'importo originario dell'aiuto vanno aggiunti gli interessi dovuti per la durata della violazione;

⁽⁶¹⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 53 e 55.

⁽⁶²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, cfr. comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attuazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) (Comunicazione sul tasso di riferimento).

⁽⁶³⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti da 50 a 52 e 55.

b) tuttavia, il giudice nazionale deve anche recuperare gli interessi dovuti per la durata della violazione in circostanze in cui, eccezionalmente, non vi è alcun obbligo di ordinare il recupero integrale. Come confermato nella causa CELF, l'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi per la durata della violazione sussiste quindi anche dopo una decisione positiva della Commissione ⁽⁶⁴⁾. Ciò può essere d'importanza fondamentale per potenziali ricorrenti, in quanto offre un ottimo rimedio anche nei casi in cui la Commissione abbia già dichiarato l'aiuto compatibile con il mercato comune.

41. Per adempiere all'obbligo di recuperare gli interessi dovuti per la durata della violazione, i giudici nazionali devono determinare l'importo degli interessi da recuperare. A questo riguardo si applicano i seguenti principi:

a) il punto di partenza è l'importo nominale dell'aiuto ⁽⁶⁵⁾;

b) nel determinare il tasso d'interesse e il metodo di calcolo da applicare, il giudice nazionale dovrebbe tener conto del fatto che il recupero da parte di una giurisdizione nazionale degli interessi dovuti per la durata della violazione persegue lo stesso obiettivo del recupero degli interessi da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura. Inoltre, le domande di recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione sono domande che si basano sul diritto comunitario, in forza diretta dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽⁶⁶⁾. Pertanto a tali domande si applicano i principi di equivalenza e di effettività descritti alla sezione 2.4.1 della presente comunicazione;

c) per garantire la coerenza con l'articolo 14 del regolamento di procedura e il rispetto del principio di effettività, la Commissione ritiene che il metodo di calcolo degli interessi utilizzato dal giudice nazionale non possa essere meno rigoroso di quello fissato nel regolamento di esecuzione ⁽⁶⁷⁾. Di conseguenza, gli interessi dovuti per la durata dell'illegittimità devono essere calcolati su base composta e il tasso di interesse applicabile non può essere inferiore al tasso di riferimento ⁽⁶⁸⁾;

d) inoltre secondo la Commissione, dal principio di equivalenza si evince che quando il metodo di calcolo del tasso di riferimento secondo il diritto nazionale è più rigoroso di quello stabilito dal regolamento di esecuzione, il giudice nazionale dovrà applicare le norme nazionali più severe anche alle domande di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;

e) al fine del calcolo degli interessi la data di inizio sarà sempre la data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario. La data finale dipende dalla situazione esistente al momento della sentenza pronunciata dal giudice nazionale. Se, come nella causa «CELF», la Commissione ha già approvato l'aiuto, la data finale è la data della decisione della Commissione. Diversamente gli interessi dovuti per l'intera durata dell'illegittimità si accumulano fino alla data del rimborso effettivo dell'aiuto da parte del beneficiario. Come confermato nella causa CELF, gli interessi per la durata della violazione devono essere applicati anche per il periodo intercorso tra l'adozione di una decisione positiva della Commissione e il successivo annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁴⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. punto 36. Le tasse pagate sull'importo nominale dell'aiuto possono essere dedotte ai fini del recupero, cfr. causa T-459/93 *Siemens contro Commissione*, Racc. 1995, parte II, pag. 1675, punto 83.

⁽⁶⁶⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. il capo V del regolamento di esecuzione.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. nota 62.

⁽⁶⁹⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 69.

42. In caso di dubbi, il giudice nazionale può chiedere assistenza alla Commissione in base alla sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.4. Domande di risarcimento danni

43. Nel quadro del ruolo che svolgono ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali possono anche essere chiamati a pronunciarsi su domande di risarcimento di danni causati dall'aiuto di Stato illegale a concorrenti del beneficiario e terzi ⁽⁷⁰⁾. Siffatte azioni di risarcimento danni di solito sono intentate contro l'autorità che eroga l'aiuto di Stato. Esse possono essere particolarmente importanti per il ricorrente in quanto, contrariamente alle azioni volte al mero recupero, se accolte gli permettono di ottenere una compensazione finanziaria diretta per la perdita subita.
44. La Corte di giustizia europea ha ripetutamente statuito che i terzi lesi possono intentare siffatte azioni di risarcimento danni in base al *diritto nazionale* ⁽⁷¹⁾. Ovviamente tali azioni dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, le norme di tutela invocate in passato dai ricorrenti variano considerevolmente nell'ambito della Comunità.
45. A prescindere dalla possibilità di proporre azioni di risarcimento danni in base al diritto nazionale, la violazione della clausola sospensiva ha conseguenze dirette e vincolanti in forza del diritto comunitario. Ciò è dovuto al fatto che la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è una norma di diritto comunitario direttamente applicabile, vincolante per tutte le autorità degli Stati membri ⁽⁷²⁾. Pertanto, le violazioni della clausola sospensiva possono, in linea di principio, far sorgere domande di risarcimento danni, conformemente alla giurisprudenza «Francovich» ⁽⁷³⁾ e «Brasserie du Pêcheur» ⁽⁷⁴⁾ della Corte di giustizia ⁽⁷⁵⁾. Tale giurisprudenza conferma che gli Stati membri sono tenuti a compensare le perdite e i danni causati agli individui da violazioni del diritto comunitario delle quali sia responsabile lo Stato membro ⁽⁷⁶⁾. Tale responsabilità esiste laddove i) la legge violata sia destinata a conferire diritti agli individui; ii) la violazione sia sufficientemente grave; e iii) esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato membro e i danni subiti dalle parti lese ⁽⁷⁷⁾.
46. Il primo requisito (obbligo di tutela dei diritti degli individui in virtù del diritto comunitario) è soddisfatto in relazione alla violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Corte di giustizia europea non solo ha ripetutamente confermato l'esistenza di diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma ha anche chiarito che la tutela di siffatti diritti individuali spetta ai giudici nazionali ⁽⁷⁸⁾.

⁽⁷⁰⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 53 e 55; causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, già citata alla nota 8, punto 56; causa C-334/07 P, *Commissione contro Freistad Sachsen*, sentenza dell'11 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punto 54.

⁽⁷¹⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 53 e 55; causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, già citata alla nota 8, punto 56; causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 75.

⁽⁷²⁾ Causa 6/64, *Costa contro E.N.E.L.*, Racc. 1964, pag. 1141; causa 120/73, *Lorenz GmbH contro Bundesrepublik Deutschland e altri*, Racc. 1973, pag. 1471, punto 8; causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, già citata alla nota 8, punto 11.

⁽⁷³⁾ Cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich e Bonifaci contro Italia*, Racc. 1991, parte I, pag. 5357.

⁽⁷⁴⁾ Cause C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur e Factortame*, Racc. 1996, parte I, pag. 1029.

⁽⁷⁵⁾ Il fatto che violazioni di norme in materia di aiuti di Stato facciano sorgere la responsabilità diretta degli Stati membri sulla base del diritto comunitario è stato confermato nella causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo contro Italia*, Racc. 2006, parte I, pag. 5177, punto 41.

⁽⁷⁶⁾ Cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich e Bonifaci contro Italia*, citata alla nota 73, punti 31-37; cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur and Factortame*, citate alla nota 75, punto 31.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo contro Italia*, citata alla nota 75, punto 45.

⁽⁷⁸⁾ Causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata alla nota 8, punti da 12 a 14; cause riunite C-261/01 e C-262/01, *Van Calster e Cleeren*, citate alla nota 35, punto 53; e causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punto 38.

47. Anche il requisito di una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario in generale è soddisfatto in relazione all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Nel determinare se una violazione del diritto comunitario sia sufficientemente grave, la Corte di giustizia europea ha sottolineato il potere discrezionale di cui godono le autorità in questione ⁽⁷⁹⁾. Se l'autorità di cui trattasi non ha alcun potere discrezionale, la semplice infrazione del diritto comunitario può essere sufficiente per stabilire l'esistenza di una violazione sufficientemente grave ⁽⁸⁰⁾. Tuttavia, per quanto concerne l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità dello Stato membro non godono di alcun potere discrezionale di non notificare misure di aiuto di Stato. In principio esse sono tenute all'obbligo assoluto di notificare qualsiasi misura del genere prima di darvi esecuzione. Benché la Corte di giustizia europea a volte tenga conto della scusabilità della violazione del diritto comunitario in questione ⁽⁸¹⁾, quando si tratta di un aiuto di Stato le autorità nazionali non possono, in linea di principio, sostenere che non erano al corrente della clausola di sospensione. Ciò è dovuto all'esistenza sia di un'ampia giurisprudenza che degli orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. In caso di dubbi, gli Stati membri possono sempre notificare la misura alla Commissione per ragioni di certezza del diritto ⁽⁸²⁾.
48. Il terzo requisito, in base al quale la violazione del diritto comunitario deve avere causato un danno finanziario reale e certo al ricorrente, può essere soddisfatto in vari modi.
49. Il ricorrente spesso sosterrà che il lucro cessante dipende dall'aiuto. Di fronte a siffatta asserzione, il giudice nazionale dovrebbe tener conto delle seguenti considerazioni:
- a) in virtù dei principi di equivalenza e di effettività del diritto comunitario ⁽⁸³⁾, le norme nazionali non possono escludere la responsabilità di uno Stato membro per il lucro cessante ⁽⁸⁴⁾. Il danno in base al diritto comunitario può sussistere sia nell'ipotesi che la violazione abbia causato al ricorrente una perdita patrimoniale sia nel caso in cui gli abbia impedito di migliorare la sua situazione. Qualora la legislazione nazionale escluda il lucro cessante dai danni risarcibili, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione relativamente al risarcimento dei danni a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;
 - b) la determinazione dell'importo effettivo del lucro cessante sarà più facile se l'aiuto illegale ha permesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica opportunità commerciale rispetto al ricorrente. Il giudice nazionale può in tal caso calcolare il guadagno che il ricorrente verosimilmente avrebbe tratto da tale contratto. Nel caso in cui il contratto sia già stato adempiuto da parte del beneficiario, il giudice nazionale dovrebbe anche tener conto dell'utile effettivo realizzato;
 - c) sono necessarie valutazioni del danno più complesse quando l'aiuto causa puramente una perdita globale della quota di mercato. Un modo possibile per risolvere tali casi potrebbe consistere nel confrontare il reddito effettivo del ricorrente (sulla base del conto profitti e perdite) con il reddito ipotetico ottenibile se l'aiuto illegale non fosse stato concesso;
 - d) possono sussistere circostanze in cui il danno subito dal ricorrente eccede il lucro cessante. È il caso, ad esempio, in cui, in seguito all'aiuto illegale, il ricorrente è stato costretto ad abbandonare la sua attività (ad esempio per insolvenza).

⁽⁷⁹⁾ Cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur and Factortame*, citate alla nota 74, punto 55.

⁽⁸⁰⁾ Causa C-278/05 *Robins e altri*, Racc. 2007, parte I, pag. 1053, punto 71; causa C-424/97 *Haim*, Racc. 2000, parte I, pag. 5123, punto 38; causa C-5/94, *Hedley Lomas*, Racc. 1996, parte I, pag. 2553, punto 28.

⁽⁸¹⁾ Cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur and Factortame*, citata alla nota 74, punto 56.

⁽⁸²⁾ Benché in generale le violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE siano considerate come sufficientemente gravi, possono esistere circostanze eccezionali che impediscono una domanda di risarcimento danni. In tali circostanze può non essere soddisfatto il requisito della violazione sufficientemente grave. Cfr. punti 32 e 33.

⁽⁸³⁾ Cfr. sezione 2.4.1.

⁽⁸⁴⁾ Cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur and Factortame*, citate alla nota 74, punti 87 e 90.

50. La possibilità di chiedere un risarcimento danni è, in linea di principio, indipendente da qualsiasi indagine parallela della Commissione concernente la stessa misura di aiuto. Un'indagine in corso non esime il giudice nazionale dall'obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽⁸⁵⁾. Poiché è possibile che il ricorrente sia in grado di dimostrare di aver subito un danno a causa dell'esecuzione prematura dell'aiuto illegale e più specificamente, in conseguenza del vantaggio temporale goduto dal beneficiario, non è neppure esclusa la ricevibilità di domande di risarcimento danni qualora la Commissione abbia già approvato l'aiuto al momento in cui il giudice nazionale adotta la sua decisione ⁽⁸⁶⁾.
51. Le norme procedurali nazionali a volte permettono al giudice nazionale di basarsi su stime ragionevoli ai fini della quantificazione dell'importo effettivo dei danni da risarcire al ricorrente. In tal caso, e purché sia rispettato il principio di effettività ⁽⁸⁷⁾, l'uso di siffatte stime è possibile anche in relazione a domande di risarcimento danni a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò può essere uno strumento utile per i giudici nazionali che incontrano difficoltà nel calcolo dei danni.
52. I presupposti giuridici previsti per le domande di risarcimento danni in base al diritto comunitario ed eventuali questioni connesse al calcolo dei danni possono inoltre formare oggetto di richieste di assistenza alla Commissione ai sensi della sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.5. Domande di risarcimento danni indirizzate al beneficiario

53. I potenziali ricorrenti possono intentare azioni di risarcimento danni contro l'autorità che ha erogato l'aiuto di Stato. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui il ricorrente preferisce reclamare i danni direttamente al beneficiario dell'aiuto.
54. Nella sentenza SFEI, la Corte di giustizia ha espressamente esaminato la questione dell'esperibilità di azioni di risarcimento danni contro il beneficiario in forza del diritto comunitario e ha concluso che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, non impone alcun obbligo diretto al beneficiario e quindi il diritto comunitario non offre una base giuridica sufficiente per siffatti ricorsi ⁽⁸⁸⁾.
55. Tuttavia, ciò non preclude affatto la possibilità di intentare con successo azioni di risarcimento danni contro il beneficiario in base all'ordinamento interno. A tal proposito la Corte di giustizia ha specificamente indicato la possibilità per i potenziali ricorrenti di invocare le disposizioni nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale ⁽⁸⁹⁾.

2.2.6. Misure provvisorie

56. Il dovere dei giudici nazionali di trarre le debite conseguenze giuridiche in caso di violazione della clausola di sospensione non si limita alle loro sentenze finali. Nel ruolo che svolgono a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali sono inoltre tenuti ad adottare misure provvisorie, laddove sia opportuno, per salvaguardare i diritti dei singoli ⁽⁹⁰⁾ e preservare l'efficacia dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

⁽⁸⁵⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 44.

⁽⁸⁶⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 53 e 55.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. sezione 2.4.1.

⁽⁸⁸⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punti 72-74.

⁽⁸⁹⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 75. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, la legge applicabile è stabilita dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

⁽⁹⁰⁾ Causa C-354/90, *Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia*, citata sopra alla nota 8, punto 12; causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata sopra alla nota 8, punto 52; e causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata sopra alla nota 8, punto 46.

57. Il potere dei giudici nazionali di adottare misure provvisorie può essere di primaria importanza per le parti interessate quando occorre un rimedio rapido. Tenuto conto della loro capacità di agire con celerità contro l'aiuto illegale, della loro prossimità e della varietà di misure ad essi disponibili, i giudici nazionali sono particolarmente ben posizionati per adottare misure provvisorie qualora l'aiuto illegale sia già stato versato o ne sia imminente l'erogazione.
58. I casi più semplici sono quelli in cui l'aiuto illegale non è ancora stato versato, ma vi è il rischio che l'erogazione venga effettuata durante il procedimento in corso dinanzi al giudice nazionale. In tal caso l'obbligo incombente al giudice nazionale di impedire violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽⁹¹⁾ può esigere che emani un ordine provvisorio per impedire il versamento illegale dell'aiuto fintantoché sia deciso il merito della controversia.
59. Quando il pagamento illegale è già stato effettuato, il ruolo dei giudici nazionali in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE in generale esige che ne ordinino il recupero (inclusivo degli interessi dovuti per la durata della violazione). Conformemente al principio di effettività ⁽⁹²⁾, il giudice nazionale non può in principio rinviare l'emanazione dell'ordine ritardando indebitamente il procedimento. Infatti, tali ritardi non solo inciderebbero sui diritti individuali che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE tutela, ma aumenterebbero inoltre il pregiudizio concorrenziale derivante dall'illegittimità dell'aiuto.
60. Tuttavia, malgrado quest'obbligo generale, possono ciononostante sussistere circostanze in cui la sentenza finale del giudice nazionale è ritardata. In simili casi, l'obbligo di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE impone al giudice nazionale di ricorrere a tutte le misure provvisorie a sua disposizione in base alle norme procedurali nazionali applicabili per fare almeno cessare provvisoriamente gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto (recupero provvisorio) ⁽⁹³⁾. L'applicazione delle norme procedurali in tale contesto è soggetta a requisiti di equivalenza e di effettività ⁽⁹⁴⁾.
61. Qualora, sulla base della giurisprudenza del giudice comunitario e della prassi della Commissione, il giudice nazionale abbia, prima facie, la ragionevole convinzione che la misura in questione comporti un aiuto di Stato illegale, il rimedio più rapido, secondo la Commissione, e fatto salvo il diritto procedurale nazionale, consisterà nell'ordinare che l'aiuto illegale e gli interessi dovuti per la durata della violazione siano depositati su un conto bloccato fino a quando non sia deciso il merito della controversia. Nella sua sentenza finale, il giudice nazionale dovrebbe allora ordinare che i fondi depositati sul conto bloccato siano restituiti all'autorità che eroga l'aiuto di Stato, se è confermata l'illegittimità, oppure che i fondi siano rilasciati al beneficiario.
62. Il recupero provvisorio può essere anche uno strumento particolarmente efficace nei casi in cui il procedimento dinanzi al giudice nazionale si svolga parallelamente a un'indagine della Commissione ⁽⁹⁵⁾. Un'indagine della Commissione in corso non esenta i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽⁹⁶⁾. Il giudice nazionale non potrà quindi sospendere il procedimento fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione, lasciando nel frattempo privi di tutela i diritti conferiti al ricorrente previsti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Qualora preferisca attendere l'esito della valutazione di compatibilità della Commissione prima di emanare un ordine finale e irreversibile di recupero, il giudice nazionale dovrebbe quindi adottare opportune misure provvisorie. Anche in tal caso il rimedio adeguato sembra consistere nell'ordinare il versamento dei fondi su un conto bloccato. Nei casi in cui:

⁽⁹¹⁾ Cfr. sezione 2.2.1.

⁽⁹²⁾ Cfr. sezione 2.4.1.

⁽⁹³⁾ Cfr. anche causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 52 e causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 46.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. sezione 2.4.1.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. sezione 2.3.1 in prosieguo per orientamenti sui provvedimenti provvisori in casi di recupero.

⁽⁹⁶⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 44.

- a) la Commissione dichiara l'aiuto incompatibile, il giudice nazionale ordina che i fondi depositati sul fondo bloccato siano restituiti all'autorità che eroga l'aiuto di Stato (aiuto maggiorato degli interessi dovuti per la durata dell'illegittimità);
- b) la Commissione dichiara l'aiuto compatibile, il giudice nazionale è esonerato dall'obbligo, che gli incombe in forza del diritto comunitario, di ordinare il recupero ⁽⁹⁷⁾. Il giudice può quindi, in base al diritto nazionale ⁽⁹⁸⁾ ordinare che l'importo effettivo dell'aiuto sia rilasciato al beneficiario. Tuttavia, come descritto alla sezione 2.2.3 il giudice nazionale resta soggetto, secondo il diritto comunitario, all'obbligo di ordinare il recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione ⁽⁹⁹⁾. Tali interessi dovranno quindi essere pagati all'autorità che eroga l'aiuto di Stato.

2.3. Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell'esecuzione di una decisione negativa della Commissione che ordina il recupero

63. I giudici nazionali possono essere chiamati ad esaminare questioni inerenti gli aiuti di Stato anche in casi in cui la Commissione abbia già ordinato il recupero. Benché per la maggior parte dei casi si tratti di ricorsi per annullamento di un ordine nazionale di recupero, i terzi possono anche adire le giurisdizioni nazionali per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero della Commissione.

2.3.1. Impugnazione la validità di un ordine nazionale di recupero

64. In base all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura, gli Stati membri devono dare esecuzione alle decisioni di recupero senza indugio. Il recupero è effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero. Quando una norma di procedura nazionale impedisce il recupero immediato e/o effettivo, il giudice nazionale deve astenersi dall'applicare tale disposizione ⁽¹⁰⁰⁾.
65. La validità degli ordini di recupero emessi dalle autorità nazionali per dare esecuzione a una decisione di recupero della Commissione viene spesso impugnata dinanzi a un giudice nazionale. Le norme che disciplinano siffatti ricorsi sono indicate dettagliatamente nella comunicazione della Commissione del 2007 in materia di recupero ⁽¹⁰¹⁾, i cui principi fondamentali sono riassunti nella presente sezione.
66. In particolare, i ricorsi promossi dinanzi ai giudici nazionali non possono contestare la validità della decisione della Commissione qualora il ricorrente abbia avuto la possibilità di impugnare direttamente tale decisione dinanzi al giudice comunitario ⁽¹⁰²⁾. Ciò significa inoltre che ove fosse stato possibile un ricorso a norma dell'articolo 230 del trattato CE, il giudice nazionale non può sospendere l'esecuzione della decisione di recupero per motivi inerenti alla validità della decisione della Commissione ⁽¹⁰³⁾.
67. Laddove non sia manifesto che il ricorrente può proporre ricorso di annullamento a norma dell'articolo 230 del trattato CE (ad esempio perché la misura era un regime di aiuti di ampia portata per la quale il ricorrente può non essere in grado di dimostrare un interesse individuale), il giudice nazionale deve, in linea di principio, offrire tutela giuridica adeguata. Tuttavia, in siffatte circostanze, il giudice nazionale deve richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia conformemente all'articolo 234 del trattato CE, qualora l'azione intentata riguardi la validità e la legittimità della decisione della Commissione ⁽¹⁰⁴⁾.

⁽⁹⁷⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 46 e 55.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. punto 35.

⁽⁹⁹⁾ Causa C-199/06, *CELF e Ministre de la Culture et de la Communication*, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

⁽¹⁰⁰⁾ Causa C-232/05, *Commissione contro Francia («Scott»)*, citata alla nota 34, punti 49-53.

⁽¹⁰¹⁾ Comunicazione della Commissione verso «l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili», citata alla nota 53 punti 55-59.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. riferimenti indicati alla nota 34.

⁽¹⁰³⁾ Causa C-232/05 *Commissione contro Francia («Scott»)*, citata alla nota 34, punti 59-60.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. causa C-119/05, *Lucchini*, citata alla nota 32, punto 53.

68. La concessione di un provvedimento provvisorio in siffatte circostanze è strettamente subordinata al rispetto dei requisiti giuridici definiti nella giurisprudenza «Zuckerfabrik»⁽¹⁰⁵⁾ e «Atlanta»⁽¹⁰⁶⁾: il giudice nazionale può soltanto sospendere gli ordini di recupero a condizione che: i) egli nutra grandi riserve sulla validità dell'atto comunitario; nell'ipotesi che la questione della validità dell'atto contestato non sia già stata deferita alla Corte di giustizia europea, deve egli stesso provvedere al rinvio pregiudiziale; ii) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; e iii) egli tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità. Nella valutazione di tutti questi presupposti il giudice nazionale deve rispettare le pronunce del giudice comunitario in ordine alla legittimità della decisione della Commissione o a un'ordinanza diretta alla Commissione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori⁽¹⁰⁷⁾.

2.3.2. Danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero

69. Analogamente alle violazioni della clausola di sospensione, la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di una decisione di recupero della Commissione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura, può far sorgere una richiesta di risarcimento danni in base alla giurisprudenza «Francovich» e «Brasserie du Pêcheur»⁽¹⁰⁸⁾. Secondo la Commissione, il trattamento riservato a siffatte richieste rispecchia i principi relativi alle violazioni della clausola di sospensione⁽¹⁰⁹⁾. Ciò è dovuto al fatto che i) l'obbligo di recupero dello Stato membro è volto a tutelare gli stessi diritti individuali della clausola di sospensione e ii) le decisioni di recupero della Commissione non lasciano alcun margine discrezionale all'autorità nazionale; pertanto le violazioni dell'obbligo di recupero sono in linea di principio da considerarsi sufficientemente gravi. Di conseguenza, l'esito positivo di una domanda di risarcimento danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero della Commissione dipenderà dalla capacità del ricorrente di dimostrare che la perdita subita è una conseguenza diretta del recupero tardivo⁽¹¹⁰⁾.

2.4. Norme procedurali e legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali

2.4.1. Principi generali

70. I giudici nazionali sono tenuti ad applicare la clausola di sospensione e a tutelare i diritti dei singoli rispetto agli aiuti di Stato illegali. In linea di principio, a siffatti procedimenti si applicano le modalità procedurali nazionali⁽¹¹¹⁾. Tuttavia, in base ai principi generali del diritto comunitario, l'applicazione del diritto nazionale in tali circostanze è soggetta a due condizioni essenziali:

- a) le modalità procedurali nazionali che si applicano alle domande di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza)⁽¹¹²⁾, e
- b) le modalità procedurali interne non devono essere strutturate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile in pratica l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)⁽¹¹³⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ Cause riunite C-143/88 e C-92/89 *Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest contro Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn* Racc. 1991, parte I, pag. 415, punto 33.

⁽¹⁰⁶⁾ Causa C-465/93 *Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e altri contro Bundesamt für Ernährung e Forstwirtschaft*, Racc. 1995, parte I, pag. 3761, punto 51.

⁽¹⁰⁷⁾ Per ulteriori chiarimenti cfr. la comunicazione del 2007 sul recupero, punto 59.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. riferimenti citati alla nota 77.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. sezione 2.2.4.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. punti 48-51.

⁽¹¹¹⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 45; causa C-526/04 *Laboratoires Boiron*, Racc. 2006, parte I, pag. 7529, punto 51.

⁽¹¹²⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 45; cause riunite C-392/04 e C-422/04, *i-2l Germania*, Racc. 2006, parte I, pag. 8559, punto 57; causa 33/76, *Rewe*, Racc. 1976, pag. 1989, punto 5.

⁽¹¹³⁾ Causa C-368/04, *Transalpine Ölleitung in Österreich*, citata alla nota 8, punto 45; causa C-174/02 *Streekgewest*, Racc. 2005, parte I, pag. 85, punto 18; causa 33/76 *Rewe*, citata alla nota 112, punto 5.

71. Dato il primato del diritto comunitario, i giudici nazionali devono disapplicare le norme procedurali nazionali qualora la loro eventuale applicazione violi i principi di cui al paragrafo 70 ⁽¹¹⁴⁾.

2.4.2. Legittimazione ad agire

72. Il principio di effettività ha un impatto diretto sulla legittimazione di eventuali ricorrenti ad agire dinanzi ai giudici nazionali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. A questo riguardo, il diritto comunitario richiede che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale ⁽¹¹⁵⁾. Le norme nazionali non possono quindi limitare la legittimazione ad agire soltanto ai concorrenti del beneficiario ⁽¹¹⁶⁾. I terzi che non sono lesi dalla distorsione di concorrenza derivante dalla misura di aiuto possono del pari avere un sufficiente interesse giuridico di differente carattere (come è stato riconosciuto in casi fiscali) ad adire un giudice nazionale ⁽¹¹⁷⁾.

2.4.3. Questioni pendenti in casi fiscali

73. La giurisprudenza citata al paragrafo 72 è particolarmente pertinente per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione da tasse e da altri oneri finanziari. In tal caso non è insolito che soggetti che non fruiscono della stessa esenzione contestino, in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'onere fiscale cui sono soggetti ⁽¹¹⁸⁾.

74. Tuttavia, in base alla giurisprudenza del giudice comunitario, altri contribuenti interessati possono invocare la clausola di sospensione unicamente laddove il loro pagamento dell'imposta formi parte integrante della misura di aiuto di Stato illegale ⁽¹¹⁹⁾. Tale situazione si verifica allorché in base alle norme nazionali in materia, il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto di Stato illegale e influenza direttamente l'entità dell'aiuto di Stato accordato in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽¹²⁰⁾.

75. Quando siano state concesse esenzioni da tasse generali, tali criteri di solito non sono soddisfatti. Un'impresa soggetta al pagamento di siffatte tasse in generale non può quindi sostenere che l'esenzione fiscale accordata ad altri è illegale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ⁽¹²¹⁾. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, l'estensione di un'esenzione fiscale legale al ricorrente non è un rimedio appropriato per violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Siffatta misura non consentirebbe di eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto illegale, ma, al contrario, li aumenterebbe ⁽¹²²⁾.

2.4.4. La raccolta di prove

76. Il principio di effettività può anche influire sulla raccolta di prove. Ad esempio, se l'onere della prova per quanto riguarda un particolare ricorso rende impossibile o eccessivamente difficile al ricorrente la produzione di prove (ad esempio, perché non sono in suo possesso i necessari elementi di prova), il giudice nazionale è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto procedurale nazionale per garantire all'interessato l'accesso a dette prove, fra cui quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa, ove sia stabilito dal diritto interno, la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo ⁽¹²³⁾.

⁽¹¹⁴⁾ Causa 106/77 *Amministrazione delle finanze dello Stato contro Simmenthal*, Racc. 1978, pag. 629, punti 21 e 24.

⁽¹¹⁵⁾ Causa C-174/02, *Streekgewest*, citata alla nota 113, punto 18.

⁽¹¹⁶⁾ Causa C-174/02, *Streekgewest*, citata alla nota 113, punti 14-21.

⁽¹¹⁷⁾ Causa C-174/02, *Streekgewest*, citata alla nota 113, punto 19.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. statistiche al punto 3. L'imposizione di un onere fiscale straordinario a determinati settori o produttori può anche configurare un aiuto di Stato a favore di altre società, cfr. causa C-487/06, *P British Aggregates Association contro Commissione*, sentenza del 22 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punti 81-86.

⁽¹¹⁹⁾ Causa C-174/02, *Streekgewest*, citata alla nota 113, punto 19.

⁽¹²⁰⁾ Cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liquide*, citate alla nota 13, punto 46; cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, *Casino France e altri*, Racc. 2005, parte I, pag. 9481, punto 40; causa C-174/02, *Streekgewest*, citata alla nota 113, punto 26.

⁽¹²¹⁾ Cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liquide*, citate alla nota 13, punto 48; cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, *Casino France e altri*, citate alla nota 120, punti 43 e 44.

⁽¹²²⁾ Cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liquide*, citate alla nota 13, punto 45.

⁽¹²³⁾ Causa C-526/04, *Laboratoires Boiron*, citata alla nota 111, punti 55 e 57.

3. SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE AI GIUDICI NAZIONALI

77. Ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, le istituzioni della Comunità e gli Stati membri hanno un dovere reciproco di leale collaborazione al fine di conseguire gli obiettivi del trattato CE. Pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE la Commissione è tenuta ad assistere le giurisdizioni nazionali allorché applicano il diritto comunitario ⁽¹²⁴⁾. Inversamente, le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti ⁽¹²⁵⁾.
78. Dato il ruolo fondamentale che essi svolgono nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione si è impegnata ad aiutare i giudici nazionali quando ritengano che siffatta assistenza sia necessaria in vista della loro decisione su una causa pendente. Benché la comunicazione della Commissione del 1995 sulla cooperazione abbia già offerto alle giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere aiuto alla Commissione, questa possibilità non è stata regolarmente utilizzata dai giudici nazionali. La Commissione intende pertanto fare un nuovo tentativo per istituire una più stretta collaborazione con i giudici nazionali, fornendo meccanismi di sostegno più pratici e più semplici. A tal fine essa si ispira alla comunicazione sulla cooperazione antitrust ⁽¹²⁶⁾.
79. Il sostegno della Commissione ai giudici nazionali può assumere due diverse forme:
- a) il giudice nazionale può chiedere che la Commissione gli trasmetta le informazioni pertinenti in suo possesso (cfr. sez. 3.1);
 - b) il giudice nazionale può chiedere che la Commissione esprima un parere sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (cfr. sez. 3.2).
80. Nel prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali, la Commissione deve rispettare l'obbligo del segreto di ufficio e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza ⁽¹²⁷⁾. Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 10 del trattato CE di assistere i giudici nazionali, la Commissione si impegna a mantenersi neutrale e obbiettiva. Dato che l'assistenza della Commissione ai giudici nazionali rientra nel suo dovere di difendere l'interesse pubblico, la Commissione non ha alcuna intenzione di servire l'interesse delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza, la Commissione non intende sentire nessuna delle parti dei procedimenti nazionali in merito all'assistenza da essa fornita al giudice nazionale.
81. Il sostegno offerto ai giudici nazionali in base alla presente comunicazione è volontario e non pregiudica la possibilità o l'obbligo ⁽¹²⁸⁾ per gli stessi di chiedere alla Corte di giustizia europea una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario conformemente all'articolo 234 del trattato CE.

3.1. Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali

82. Il dovere della Commissione di assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato comprende l'obbligo di trasmettere loro informazioni rilevanti in suo possesso ⁽¹²⁹⁾.

⁽¹²⁴⁾ Causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 50; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, *Imm. Zwartveld e altri*, Racc. 1990, parte I, pag. 3365, punti da 16 a 22; causa C-234/89, *Delimitis contro Henninger Bräu*, Racc. 1991, parte I, pag. 935, punto 53.

⁽¹²⁵⁾ Causa C-94/00, *Roquette Frères*, Racc. 2002, parte I, pag. 9011, punto 31.

⁽¹²⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), punti 15-30.

⁽¹²⁷⁾ Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, *Imm. Zwartveld e altri*, Racc. 1990, parte I, pag. 4405, punti 10 e 11; e causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, Racc. 1996, parte II, pag. 921, punto 93.

⁽¹²⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, in determinate circostanze una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia affinché si pronuncino in via pregiudiziale.

⁽¹²⁹⁾ Causa C 39-94 *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 50; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88 *Imm. Zwartveld e altri*, citata alla nota 124, punti da 17 a 22; causa C-234/89, *Delimitis contro Henninger Bräu*, citata alla nota 124, punto 53; causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punti 64 e 65.

83. Un giudice nazionale può, tra l'altro, chiedere alla Commissione i seguenti tipi di informazioni:
- a) informazioni concernenti un procedimento pendente dinanzi alla Commissione; tali informazioni possono, tra l'altro, includere informazioni volte a conoscere se un procedimento concernente una particolare misura di aiuto sia pendente dinanzi alla Commissione, se una determinata misura di aiuto sia stata debitamente notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, se la Commissione abbia avviato un'indagine formale e se la Commissione abbia già adottato una decisione⁽¹³⁰⁾. In assenza di una decisione, il giudice nazionale può chiedere alla Commissione di chiarire quando presumibilmente sarà adottata tale decisione;
 - b) inoltre, i giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere documenti in suo possesso, tra cui copie di decisioni esistenti della Commissione, qualora non siano già state pubblicate sul sito *web* della Commissione, dati fattuali, statistiche, studi di mercato e analisi economiche.
84. Per garantire l'efficienza della sua cooperazione con i giudici nazionali, le richieste di informazioni saranno esaminate senza indugio dalla Commissione, che si adopererà per comunicare loro le informazioni necessarie entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione debba ottenere ulteriori chiarimenti dai giudici nazionali, tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceverà la risposta. Qualora la Commissione debba consultare terzi che siano direttamente interessati alla trasmissione delle informazioni, il termine di un mese decorre dalla conclusione di siffatta consultazione. Tale caso potrebbe, ad esempio, ricorrere per determinati tipi di informazioni fornite da un privato⁽¹³¹⁾, oppure quando un'informazione fornita da uno Stato membro sia richiesta da un giudice nazionale di un altro Stato membro.
85. Nel trasmettere le informazioni ai giudici nazionali la Commissione deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela prevista dall'articolo 287 del trattato CE⁽¹³²⁾. L'articolo 287 del trattato CE vieta ai membri, ai funzionari e altri agenti della Commissione, di divulgare informazioni protette da segreto d'ufficio. Tali informazioni possono comprendere sia informazioni private che segreti commerciali.
86. Il combinato disposto degli articoli 10 e 287 del trattato CE non comporta un divieto assoluto per la Commissione di trasmettere ai giudici nazionali informazioni protette dal segreto d'ufficio. Come confermato dalla giurisprudenza comunitaria, il dovere di leale collaborazione impone alla Commissione di comunicare alle giurisdizioni nazionali qualsiasi informazione da esse richiesta⁽¹³³⁾, incluse informazioni protette dall'obbligo di segreto d'ufficio.
87. Di conseguenza, prima di trasmettere informazioni protette dal segreto d'ufficio a un giudice nazionale, la Commissione gli farà presente gli obblighi che, del pari, gli incombono, a norma dell'articolo 287 del trattato CE. La Commissione chiederà al giudice nazionale se sia in grado e se intenda impegnarsi ad assicurare la protezione sia delle informazioni riservate che di quelle che costituiscono segreti commerciali. Se il giudice nazionale non è in grado di assumere tale impegno, la Commissione non gli trasmetterà le informazioni del caso⁽¹³⁴⁾. Se invece il giudice nazionale ha fornito siffatta garanzia, la Commissione trasmetterà le informazioni richieste.

⁽¹³⁰⁾ Ricevuta tale informazione, la giurisdizione nazionale può chiedere di essere regolarmente aggiornata sulla situazione.

⁽¹³¹⁾ Causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punto 91.

⁽¹³²⁾ Causa C-234/89, *Delimitis contro Henninger Bräu*, citata alla nota 124, punto 53; causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punto 90.

⁽¹³³⁾ Causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punto 64; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, *Imm. Zwartveld e altri*, citata alla nota 124, punti 16-22.

⁽¹³⁴⁾ Causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punto 93; ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, *Imm. Zwartveld e altri*, citata alla nota 127, punti 10 e 11.

88. Esistono altre situazioni in cui la Commissione può non trasmettere le informazioni al giudice nazionale. In particolare, la Commissione può rifiutare di trasmettere informazioni ai giudici nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare i suoi interessi o per evitare che siano compromessi il funzionamento e l'indipendenza della Comunità. Tale caso ricorre quando la trasmissione di informazioni pregiudica l'assolvimento dei compiti affidati alla Commissione (¹³⁵) (es. informazioni concernenti il processo decisionale interno della Commissione).

3.2. Pareri su questioni attinenti l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

89. Quando è chiamato ad applicare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ad un caso in merito al quale sia adito, il giudice nazionale deve rispettare le norme comunitarie esistenti in materia di aiuti di Stato, nonché la giurisprudenza comunitaria. Inoltre, una giurisdizione nazionale può cercare lumi nella prassi decisionale della Commissione e nelle comunicazioni e negli orientamenti sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato emessi dalla Commissione. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui tali strumenti non offrono ai giudici nazionali sufficienti indicazioni sulle questioni in causa. Considerati gli obblighi incombenti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE e dato il ruolo importante e complesso che i giudici nazionali svolgono nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione fornisce quindi loro la possibilità di chiedere il suo parere su questioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato (¹³⁶).
90. Siffatti pareri della Commissione, in linea di principio, possono comprendere tutte le questioni economiche, di fatto e di diritto, che possono sorgere nel contesto di procedimenti nazionali (¹³⁷). Questioni concernenti l'interpretazione del diritto comunitario possono ovviamente indurre i giudici nazionali a chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE. Qualora si tratti di giudici di ultima istanza in base al diritto nazionale, il ricorso alla procedura della pronuncia pregiudiziale è in linea di principio obbligatorio (¹³⁸).
91. Le questioni che possono formare oggetto di pareri della Commissione includono, tra l'altro:
- a) se una determinata misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, e in tal caso come debba essere calcolato l'importo esatto dell'aiuto. Siffatti pareri possono riguardare i singoli criteri di cui all'articolo 87 del trattato CE (cioè l'esistenza di un vantaggio, dovuto a un aiuto concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali, eventuali distorsioni di concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri);
 - b) se una determinata misura di aiuto soddisfi un determinato requisito del regolamento sulle esenzioni per categoria, così che non sia necessaria una notifica individuale e non si applichi la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE;
 - c) se una determinata misura di aiuto rientri in uno specifico regime di aiuto che sia stato notificato e autorizzato dalla Commissione oppure configuri un aiuto di Stato esistente. Anche in tali casi non si applica la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;

(¹³⁵) Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, *Imm. Zwartveld e altri*, citata alla nota 127, punto 11; causa C-275/00, *First e Franex*, Racc. 2002, parte I, pag. 10943, punto 49; causa T-353/94, *Postbank contro Commissione*, citata alla nota 127, punto 93.

(¹³⁶) Cfr. causa C-39/94, *SFEI e altri*, citata alla nota 8, punto 50.

(¹³⁷) Tuttavia, si prega di prendere nota del punto 92.

(¹³⁸) Quando l'interpretazione del diritto comunitario possa essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza esistente o quando non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio, il giudice nazionale di ultima istanza secondo il diritto nazionale non è tenuto a deferire il caso alla Corte di giustizia affinché si pronuncino in via pregiudiziale, benché conservi integralmente la propria libertà di adire la Corte. Cfr. causa 283/81, *Cifit e altri*, Racc. 1982, pag. 3415, punti 14-20; cause riunite C-428/06 e C-434/06 *Union General de trabajadores de la Rojia*, Racc. 2008, Parte I, pag. 0000, sentenza dell'11 settembre 2008, non ancora pubblicata, punti 42 e 43.

- d) se esistano circostanze eccezionali (quali quelle indicate nella sentenza SFEI ⁽¹³⁹⁾) tali da impedire al giudice nazionale di ordinare il recupero in base al diritto comunitario;
- e) qualora sia tenuto ad ordinare il recupero degli interessi, il giudice nazionale può chiedere aiuto alla Commissione per quanto concerne il calcolo degli interessi e il tasso di interesse da applicare;
- f) i requisiti giuridici fissati per le domande di risarcimento danni in base al diritto comunitario e questioni concernenti il calcolo dei danni subiti.
92. Come indicato al punto 20, la valutazione di compatibilità di una misura d'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE rientra nella competenza esclusiva della Commissione. I giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto. Di conseguenza, mentre la Commissione può non fornire pareri sulla compatibilità, ciò non impedisce al giudice nazionale di chiedere informazioni procedurali per sapere se la Commissione stia già valutando la compatibilità di una determinata misura d'aiuto (o intenda farlo) e, in tal caso, quando presumibilmente sarà adottata una decisione ⁽¹⁴⁰⁾.
93. Nell'esprimere il suo parere, la Commissione si limiterà a fornire al giudice nazionale gli elementi di fatto o i chiarimenti economici o giuridici richiesti, senza entrare nel merito della controversia per cui sia stato adito. Inoltre, diversamente dall'interpretazione del diritto comunitario da parte del giudice comunitario, il parere della Commissione non è giuridicamente vincolante per i giudici nazionali.
94. Per rendere il più efficiente possibile la sua cooperazione con le giurisdizioni nazionali, la Commissione esaminerà senza indugio le richieste di parere pervenute e si adopererà per comunicare al giudice nazionale il parere sollecitato entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione abbia bisogno di chiedere ulteriori chiarimenti al giudice nazionale in merito alla sua richiesta, tale periodo di quattro mesi inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceve le informazioni complementari.
95. In tale contesto va tuttavia osservato che l'obbligo generale del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE si applica anche nel periodo durante il quale la Commissione elabora il parere richiesto. Infatti, come indicato al punto 62, l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE si applica a prescindere dal fatto che sia attesa o meno una dichiarazione della Commissione ⁽¹⁴¹⁾.
96. Come indicato al punto 80, la Commissione non sentirà le parti prima di trasmettere il suo parere al giudice nazionale. L'inclusione del parere della Commissione nel procedimento nazionale è soggetta alle modalità procedurali pertinenti dell'ordinamento nazionale, che devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. riferimenti citati alla nota 51.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. punto 83.

⁽¹⁴¹⁾ Ciò può includere misure provvisorie come indicato nella sezione 2.2.6.

3.3. Questioni pratiche

97. Per contribuire ulteriormente ad un'efficiente cooperazione e comunicazione tra la Commissione e i giudici nazionali, la Commissione ha deciso di istituire un unico punto di contatto al quale i giudici nazionali possono inviare tutte le loro richieste di aiuto della Commissione in base alle sezioni 3.1 e 3.2, nonché qualsiasi interrogazione scritta oppure orale sulla politica in materia di aiuti di Stato che dovesse eventualmente sorgere nell'ambito del loro lavoro quotidiano.

Commissione europea
Segretariato Generale
B-1049 Bruxelles
Belgio
Telefono: 0032 2 29 76271
Fax: 0032 2 29 98330
Email: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu

98. La Commissione pubblicherà una sintesi sulla sua cooperazione con i giudici nazionali ai sensi della presente comunicazione nella Relazione annuale sulla politica di concorrenza. Essa può inoltre rendere disponibili sul suo sito *web* i pareri e le osservazioni formulate.

4. DISPOSIZIONI FINALI

99. La presente comunicazione è emanata al fine di assistere i giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Essa non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l'indipendenza. La comunicazione non incide nemmeno sui diritti e gli obblighi degli Stati membri e delle persone fisiche e giuridiche derivanti dal diritto comunitario.
100. La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1995.
101. La Commissione intende effettuare un riesame della presente comunicazione cinque anni dopo la sua adozione.
-

3. La comunicazione sul recupero degli aiuti

3.1. Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili

(GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4)

3.2. Tassi d'interesse: capo V, articoli 9, 10 e 11, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [articolo 108 TFUE], articoli 1(3) e 1(4).

(GU L 140 del 30.04.2004, pag. 1 e GU L 82 del 25.03.2008, pag. 1)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili**

(2007/C 272/05)

1. INTRODUZIONE

1. Nel 2005 la Commissione ha presentato il suo itinerario di riforma degli aiuti di Stato nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ⁽¹⁾. Il programma di riforma migliorerà l'efficacia, la trasparenza e la credibilità del sistema UE degli aiuti di Stato. Il Piano di azione è incentrato sul principio «aiuti di Stato meno numerosi e più mirati». L'obiettivo centrale del Piano consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre il livello globale di aiuti e a riorientare al contempo le risorse riservate agli aiuti di Stato verso obiettivi aventi un chiaro interesse comunitario. Per conseguire tale finalità la Commissione si impegna a continuare ad adottare un atteggiamento rigoroso nei confronti dei tipi di aiuto che provocano le maggiori distorsioni di concorrenza, in particolare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili.
2. In questi ultimi anni la Commissione ha dimostrato che è pronta ad assumere una posizione ferma rispetto agli aiuti illegali. Da quando è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾ («regolamento di procedura»), la Commissione ha sistematicamente ingiunto agli Stati membri di recuperare ogni aiuto illegale da essa giudicato incompatibile con il mercato comune salvo i casi in cui abbia ritenuto che tale recupero fosse in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Dal 2000 la Commissione ha adottato 110 decisioni di recupero.
3. È essenziale ai fini dell'integrità del sistema degli aiuti di Stato l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali (in prosieguo «le decisioni di recupero»). Le informazioni raccolte dalla Commissione negli ultimi anni mostrano che vi è motivo di reale preoccupazione a questo riguardo. L'esperienza indica che praticamente non esiste un solo caso in cui il recupero sia stato completato entro il termine stabilito nella decisione di recupero. Le recenti edizioni del quadro di valutazione degli aiuti di Stato indicano inoltre che al 45 % delle decisioni di recupero adottate nel periodo 2000-2001 non era ancora stata data esecuzione nel giugno 2006.
4. Nel 2004 la Commissione ha ordinato uno studio comparativo sull'attuazione della politica degli aiuti di Stato UE nei differenti Stati membri ⁽³⁾ (in prosieguo lo «studio sull'attuazione»). Uno degli obiettivi dello studio consisteva nel valutare l'efficacia delle procedure e delle prassi di recupero in una serie di Stati membri. Gli autori dello studio hanno constatato che «l'eccessiva durata dei procedimenti di recupero è un tema ricorrente in tutte le relazioni redatte per i vari paesi». Essi hanno riconosciuto che negli ultimi anni è lievemente migliorata l'esecuzione delle decisioni di recupero, ma hanno concluso che il recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili continua ad incontrare una serie di ostacoli nella maggior parte degli Stati membri esaminati.
5. Nel suo Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato la Commissione sottolinea la necessità di una esecuzione effettiva delle decisioni di recupero. È chiaro che l'esecuzione di siffatte decisioni è una responsabilità condivisa tra la Commissione e gli Stati membri e, affinché abbia successo, occorreranno notevoli sforzi da entrambe le parti.
6. La presente comunicazione si prefigge di spiegare la politica della Commissione in materia di esecuzione delle decisioni di recupero. Essa esamina le conseguenze che i tribunali nazionali possono trarre dal mancato rispetto dell'obbligo di notifica e della clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ritiene necessario chiarire le misure che intende adottare per facilitare l'esecuzione delle decisioni di recupero e indicare azioni che gli Stati membri potrebbero adottare per conformarsi pienamente alle regole e ai principi enunciati dal diritto europeo e, in particolare, dalla giurisprudenza delle Corti comunitarie. A tal fine, la comunicazione innanzitutto ribadisce la finalità del

⁽¹⁾ Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽³⁾ «Study on the enforcement of state aid law at national level», Competition studies 6, Luxembourg, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/studies.html

recupero e i principi fondamentali su cui si basa l'esecuzione delle decisioni di recupero. In secondo luogo, presenta le implicazioni pratiche di questi principi fondamentali per ciascun soggetto interessato dal processo di recupero.

2. I PRINCIPI DELLA POLITICA DI RECUPERO

2.1. Breve descrizione della politica di recupero

7. Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE «alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [...] Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
8. Qualora gli Stati membri non notifichino alla Commissione progetti diretti a istituire o modificare aiuti prima che sia data esecuzione all'aiuto, l'aiuto è considerato illegale in base al diritto comunitario a decorrere dal momento in cui è stato concesso.
9. Nella sentenza Kohlegesetz ⁽⁴⁾ la Corte di giustizia europea ha confermato per la prima volta che la Commissione ha la facoltà di ordinare il recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili. La Corte ha statuito che la Commissione è competente a decidere che uno Stato membro deve modificare o abolire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Pertanto, dovrebbe inoltre poter chiedere agli Stati membri di farsi restituire dai beneficiari gli aiuti concessi illegalmente. Sulla base di detta sentenza e della successiva giurisprudenza ⁽⁵⁾, la Commissione, in una comunicazione pubblicata nel 1983, ha informato gli Stati membri che aveva deciso di usare tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare il rispetto da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, incluso l'obbligo di recuperare dal beneficiario gli aiuti di Stato incompatibili concessi illegalmente ⁽⁶⁾.
10. Nella seconda metà degli anni '80 e negli anni '90 la Commissione ha iniziato ad ordinare più sistematicamente il recupero di aiuti illegali e incompatibili. Nel 1999, nel regolamento di procedura sono state incluse le norme di base in materia di recupero. Altre disposizioni di esecuzione relative al recupero sono state inserite nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽⁷⁾ («il regolamento di esecuzione»).
11. **L'articolo 14, paragrafo 1**, del regolamento di procedura conferma la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ⁽⁸⁾ e impone alla Commissione l'obbligo di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili, salvo ove ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Quest'articolo inoltre stabilisce che lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto illegale che risulti incompatibile. Ai sensi dell'**articolo 14, paragrafo 2**, l'aiuto deve essere recuperato maggiorato degli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Il regolamento di esecuzione fissa i metodi da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al recupero. Infine, ai sensi dell'**articolo 14, paragrafo 3**, del regolamento di procedura, «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
12. In un certo numero di sentenze recenti, la Corte di giustizia europea ha ulteriormente chiarito l'ambito e l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura, evidenziando la necessità di un'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero ⁽⁹⁾. Inoltre, la Commissione ha anche incominciato ad applicare più sistematicamente la giurisprudenza Deggendorf ⁽¹⁰⁾. In virtù di detta

⁽⁴⁾ Causa C-70/72, Commissione contro Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.

⁽⁵⁾ Causa 121/73, Markmann KG contro Germania e i Land Schleswig-Holstein, Racc. 1973, pag. 1495, causa 122/73, Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contro Germania e Renania Palatinato, Racc. 1973, pag. 1511, e causa 141/73, Fritz Lohrey contro Germania e Land Assia, Racc. 1973, pag. 1527.

⁽⁶⁾ GU C 318 del 24.11.1983, pag. 3.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁸⁾ Causa C-301/87, Francia contro Commissione, Racc. 1990, parte I, pag. 307.

⁽⁹⁾ Causa C-415/03, Commissione contro Grecia, («Olympic Airways») Racc. 2005, parte I, pag. 3875 e causa C-232/05, Commissione contro Francia, («Scott»), sentenza del 5 ottobre 2006, non ancora pubblicata.

⁽¹⁰⁾ Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf») Racc. 1994, parte I, pag. 833.

giurisprudenza, la Commissione, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, può ordinare agli Stati membri di sospendere il pagamento di un nuovo aiuto compatibile ad un'impresa fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero.

2.2. Finalità e principi della politica di recupero

2.2.1. Finalità del recupero

13. La Corte di giustizia europea ha statuito in varie occasioni che la finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione dell'aiuto. Ciò è necessario per assicurare che sia mantenuta parità di condizioni nel mercato interno conformemente all'articolo 3, lettera g), del trattato CE. In tale contesto la Corte di giustizia europea ha sottolineato che il recupero di un aiuto illegale e incompatibile non è una sanzione ⁽¹¹⁾, bensì la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità ⁽¹²⁾. Non può quindi ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato ⁽¹³⁾.
14. Secondo la Corte di giustizia europea, «il ripristino dello status quo ante è raggiunto quando gli aiuti illegali e incompatibili in parola sono stati restituiti dal beneficiario che, per effetto di tale restituzione, è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata» ⁽¹⁴⁾. Per sopprimere eventuali vantaggi finanziari accessori all'aiuto illegale, le somme illegittimamente erogate devono essere recuperate maggiormente degli interessi. L'interesse deve essere equivalente al vantaggio finanziario derivante dalla disponibilità dei fondi in questione, a titolo gratuito, per un determinato periodo ⁽¹⁵⁾.
15. Inoltre, la Corte di giustizia europea ha insistito sul fatto che ai fini della piena esecuzione della decisione di recupero della Commissione, le azioni intraprese da uno Stato membro devono produrre effetti concreti per quanto concerne il recupero ⁽¹⁶⁾ e il recupero deve essere immediato ⁽¹⁷⁾. Perché il recupero possa conseguire la sua finalità, chiaramente è essenziale che il rimborso dell'aiuto abbia luogo senza indugio.

2.2.2. L'obbligo di recuperare aiuti di Stato illegali e incompatibili e relative eccezioni

16. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuto illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
17. Il regolamento di procedura pone due limiti alla facoltà della Commissione di ordinare il recupero di aiuti illegali e incompatibili. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un **principio generale del diritto comunitario**. I principi generali di diritto più frequentemente invocati in questo contesto sono i principi di tutela del legittimo affidamento ⁽¹⁸⁾ e della certezza del diritto ⁽¹⁹⁾. È importante osservare che la Corte di giustizia europea ha fornito un'interpretazione alquanto restrittiva di questi principi nel caso del recupero. L'articolo 15 del regolamento di procedura stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di 10 anni (il cosiddetto **periodo di prescrizione**). Il periodo di prescrizione decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale è concesso al beneficiario a titolo di aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione ⁽²⁰⁾ oppure da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite.

⁽¹¹⁾ Causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Racc. 1999 parte I, pag. 3671, punto 65.

⁽¹²⁾ Causa C-183/91 Commissione contro Grecia, Racc. 1993, parte I, pag. 3131, punto 16.

⁽¹³⁾ Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna contro Commissione, Racc. 1994, parte I, pag. 4103, punto 75.

⁽¹⁴⁾ Causa C-348/93, Commissione contro Italia, Racc. 1995, parte I, pag. 673, punto 27.

⁽¹⁵⁾ Causa T-459/93, Siemens contro Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 1675, punti 97-101.

⁽¹⁶⁾ Causa C-415/03, Commissione contro Grecia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽¹⁷⁾ Causa C-232/05, Commissione contro Francia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽¹⁸⁾ Sul principio della tutela del legittimo affidamento, cfr. la causa C-24/95, Alcan, Racc. 1997, parte I, pag. 1591, punto 25, e la causa C-5/89, BUG-Alutechnik, Racc. 1990, parte I, pag. 3437, punti 13 e 14. Per un esempio in cui la Corte di giustizia europea ha riconosciuto l'esistenza di legittimo affidamento avallato dal beneficiario, cfr. la causa C-223/85, RSV, Racc. 1987, pag. 4617.

⁽¹⁹⁾ Sul principio della certezza del diritto, cfr. la causa T-115/94, Opel Austria GmbH contro Consiglio, Racc. 1997, parte II, pag. 39, la causa C-372/97, Italia contro Commissione, Racc. 2004, parte I, pag. 3679, punti 116-118, e le cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano contro Commissione, Racc. 2002, parte I, pag. 7869, punto 140. Cfr. inoltre causa T-308/00, Saltzgitte contro Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 1933, punto 166.

⁽²⁰⁾ Per l'interpretazione della frase «qualsiasi azione della Commissione» cfr. la causa T-369/00, Département du Loiret contro Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 1789.

18. Ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Pertanto lo Stato membro cui è destinata una decisione di recupero è tenuto ad eseguirla ⁽²¹⁾. La Corte di giustizia europea ha ammesso un'unica eccezione all'obbligo posto a carico di uno Stato membro di dare esecuzione a una decisione di recupero ad esso destinata, ossia l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'**impossibilità assoluta** per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione ⁽²²⁾.
19. Secondo le corti comunitarie, l'impossibilità assoluta tuttavia non può essere semplicemente supposta. Lo Stato membro deve dimostrare che ha tentato in buona fede di recuperare l'aiuto illegale e deve collaborare con la Commissione conformemente all'articolo 10 del trattato CE al fine di superare le difficoltà incontrate ⁽²³⁾.
20. Dalla giurisprudenza risulta che le Corti comunitarie hanno interpretato il concetto di «assoluta impossibilità» in maniera alquanto restrittiva. Le Corti hanno confermato in varie occasioni che uno Stato membro non può invocare l'esistenza di prescrizioni nazionali, ad esempio le norme nazionali in materia di prescrizione ⁽²⁴⁾ oppure l'assenza di un'ordinanza di recupero in base al diritto nazionale ⁽²⁵⁾ per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla decisione di recupero ⁽²⁶⁾. Del pari, la Corte di giustizia europea ha statuito che l'obbligo di recupero non risente di circostanze connesse alla situazione economica del beneficiario. Essa ha chiarito che un'impresa in difficoltà finanziaria non costituisce prova dell'impossibilità di esecuzione del recupero ⁽²⁷⁾. In siffatte circostanze la Corte ha statuito che la mancanza di attivi recuperabili è il solo mezzo per uno Stato membro di dimostrare l'assoluta impossibilità di recuperare l'aiuto ⁽²⁸⁾. In una serie di casi, gli Stati membri hanno affermato che non erano stati in grado di dare esecuzione alla decisione di recupero a causa delle difficoltà amministrative o tecniche che essa presentava (ad esempio il numero particolarmente elevato di beneficiari). La Corte ha costantemente rifiutato di ammettere che siffatte difficoltà costituiscano un'assoluta impossibilità di dare esecuzione al recupero ⁽²⁹⁾. Infine, il mero timore di difficoltà interne insormontabili non può giustificare l'omissione da parte di uno Stato membro di soddisfare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario ⁽³⁰⁾.

2.2.3. L'utilizzazione di procedure nazionali e la necessità di una esecuzione immediata ed effettiva

21. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dallo Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».
22. Se gli Stati membri sono liberi di scegliere, in base al loro diritto nazionale, i mezzi mediante i quali dare esecuzione alle decisioni di recupero, le misure scelte dovrebbero dare pienamente effetto alla decisione di recupero. È pertanto necessario che le misure nazionali adottate dallo Stato membro consentano l'esecuzione **effettiva ed immediata** della decisione della Commissione.
23. Nella sentenza Olympic Airways ⁽³¹⁾, la Corte di giustizia europea ha sottolineato che le misure di esecuzione adottate dallo Stato membro devono essere **effettive** e produrre un esito concreto in termini di recupero. Le azioni adottate dagli Stati membri devono portare all'effettivo recupero delle somme dovute dal beneficiario. Nella recente sentenza Scott ⁽³²⁾, la Corte di giustizia europea ha confermato tale linea e ha sottolineato che le procedure nazionali che non rispettano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura non dovrebbero essere applicate. In particolare essa ha respinto la tesi sostenuta dallo Stato membro, ossia che aveva adottato tutte le misure disponibili nel sistema interno, ed ha insistito sul fatto che dette misure dovrebbero inoltre produrre un concreto effetto in termini di recupero e ciò entro il termine stabilito dalla Commissione.

⁽²¹⁾ Causa 94/87, Commissione contro Germania, Racc. 1989, pag. 175.

⁽²²⁾ Causa C-404/00, Commissione contro Spagna, Racc. 2003, parte I, pag. 6695.

⁽²³⁾ Causa C-280/95, Commissione contro Italia, Racc. 1998, parte I, pag. 259.

⁽²⁴⁾ Causa C-24/95, Alcan, Racc. 1997, pag. 1591, punti 34-37.

⁽²⁵⁾ Causa C-303/88, Italia contro Commissione, Racc. 1991, parte I, pag. 1433.

⁽²⁶⁾ Causa C-52/84, Commissione contro Belgio, Racc. 1986, pag. 89, punto 9.

⁽²⁷⁾ Causa C-52/84, Commissione contro Belgio, citata alla nota a piè di pagina n. 26, punto 14.

⁽²⁸⁾ Causa C-499/99, Commissione contro Spagna, Racc. 2002, parte I, pag. 6301.

⁽²⁹⁾ Causa C-280/95, Commissione contro Italia, citata alla nota a piè di pagina n. 23.

⁽³⁰⁾ Causa C-6/97, Italia contro Commissione, Racc. 1999, parte I, pag. 2981, punto 34.

⁽³¹⁾ Causa C-415/03, Commissione contro Grecia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽³²⁾ Causa C-232/05, Commissione contro Francia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

24. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura stabilisce che alle decisioni di recupero sia data esecuzione effettiva ed **immediata**. Nella causa Scott, la Corte di giustizia europea ha sottolineato l'importanza della dimensione temporale nell'iter di recupero. La Corte ha precisato che l'applicazione di procedure nazionali non dovrebbe impedire il ripristino della concorrenza effettiva facendo ostacolo all'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Le procedure nazionali che impediscono il ripristino immediato della situazione antecedente e prorogano l'indebito vantaggio concorrenziale derivante dagli aiuti illegittimi ed incompatibili, non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
25. In tale contesto è importante ribadire che il ricorso di annullamento di una decisione di recupero proposto ex articolo 230 del trattato CE non ha effetto sospensivo. Nell'ambito di siffatto ricorso, il beneficiario dell'aiuto può tuttavia chiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del trattato CE. Le domande di sospensione devono precisare i motivi di urgenza e contenere gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. La Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado possono, quando reputino che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione della decisione della Commissione che viene contestata.

2.2.4. Il principio di leale collaborazione

26. L'articolo 10 del trattato obbliga gli Stati membri a facilitare l'adempimento dei compiti comunitari e impone doveri reciproci di leale collaborazione alle istituzioni UE e agli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi del trattato.
27. Nel contesto dell'esecuzione delle decisioni di recupero, la Commissione e le autorità degli Stati membri devono quindi collaborare per conseguire l'obiettivo del ripristino delle condizioni di concorrenza nel mercato interno.
28. Uno Stato membro, il quale incontri difficoltà impreviste o imprevedibili in occasione dell'esecuzione di una decisione di recupero entro il termine stabilito oppure si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa ⁽³³⁾. In tal caso la Commissione e lo Stato membro interessato devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del trattato ⁽³⁴⁾. Analogamente, il principio di leale collaborazione esige che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni atte a permettere di stabilire che i provvedimenti adottati costituiscono un'esecuzione adattata della decisione ⁽³⁵⁾.
29. Il fatto di informare la Commissione delle difficoltà tecniche e giuridiche causate dall'esecuzione della decisione non sottrae comunque lo Stato membro dall'obbligo di compiere tutti i passi necessari presso l'impresa per ripetere l'aiuto e proporre alla Commissione modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà in questione ⁽³⁶⁾.

3. ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI RECUPERO

30. Sia la Commissione che gli Stati membri hanno un ruolo essenziale da svolgere nella esecuzione delle decisioni di recupero e possono contribuire all'efficace attuazione della politica di recupero.

3.1. Il ruolo della Commissione

31. La decisione di recupero della Commissione impone allo Stato membro interessato l'obbligo di recupero. Essa esige che lo Stato membro interessato recuperi un certo importo di aiuto da un beneficiario o da un numero di beneficiari entro un determinato periodo di tempo. L'esperienza dimostra che la rapidità con la quale sono eseguite le decisioni di recupero dipende dal grado di precisione o di completezza di detta decisione. La Commissione pertanto continuerà ad adoperarsi per fare in modo che la decisione di recupero fornisca una chiara indicazione dell'importo (importi) di aiuto da recuperare, dell'impresa (imprese) tenuta a rimborsare l'aiuto e del termine entro il quale il recupero deve essere completato.

⁽³³⁾ Causa C-404/00, Commissione contro Spagna, citata alla nota a piè di pagina n. 22.

⁽³⁴⁾ Causa C-94/87, Commissione contro Germania, Racc. 1989, pag. 175, punto 9; causa C-348/93, Commissione contro Italia, citata alla nota a piè di pagina n. 14, punto 17.

⁽³⁵⁾ Per una descrizione di proposte di esecuzione cfr. la causa C-209/00, Commissione contro Germania, Racc. 2002, parte I, pag. 11695.

⁽³⁶⁾ Causa 94/87, Commissione contro Germania, citata alla nota a piè di pagina n. 34, punto 10.

Individuazione delle imprese presso le quali l'aiuto deve essere recuperato

32. L'aiuto illegale e incompatibile deve essere recuperato presso le imprese che ne hanno effettivamente tratto vantaggio ⁽³⁷⁾. La Commissione continuerà a seguire la prassi attuale, consistente nell'individuare nelle decisioni di recupero, laddove possibile, l'identità dell'impresa presso la quale l'aiuto deve essere recuperato. Se, nella fase di esecuzione, risultasse che l'aiuto è stato trasferito ad altri soggetti, lo Stato membro può dover estendere il recupero per includervi tutti i beneficiari effettivi in modo che l'obbligo di recupero non sia eluso.
33. Le corti comunitarie hanno fornito alcuni orientamenti sulle condizioni in base alle quali l'obbligo di recupero deve essere esteso a imprese diverse dal beneficiario iniziale dell'aiuto illegale e incompatibile. Secondo la Corte di giustizia europea, può sussistere trasferimento di vantaggio indebito qualora i beni patrimoniali del beneficiario dell'aiuto iniziale siano trasferiti a una terza parte a un prezzo inferiore al loro valore di mercato, a volte a un'impresa che subentra all'impresa beneficiaria costituita per eludere l'ordine di recupero. Qualora la Commissione riesca a dimostrare che sono stati ceduti beni patrimoniali a un prezzo inferiore al loro valore di mercato, in particolare a una società che vi subentra e crea al fine di eludere l'ordine di recupero, la Corte di giustizia europea ritiene che l'ordine di recupero possa essere esteso a detta parte terza ⁽³⁸⁾. Casi tipici di elusione dell'obbligo di recupero sono i casi in cui il trasferimento non rispecchia alcuna logica economica, eccetto quella di invalidare l'ordine di recupero ⁽³⁹⁾.
34. Per quanto concerne il trasferimento di azioni di un'impresa che deve rimborsare un aiuto illegale e incompatibile (cessione di azioni), la Corte di giustizia europea ha statuito ⁽⁴⁰⁾ che la vendita a un terzo di azioni di una siffatta società non influisce sull'obbligo di recupero ⁽⁴¹⁾. Laddove si possa stabilire che l'acquirente delle azioni ha pagato il prezzo di mercato prevalente per le azioni di quella impresa, non si può ritenere che abbia fruito di un vantaggio che potrebbe configurare un aiuto di Stato ⁽⁴²⁾.
35. Quando adotta una decisione di recupero concernenti regimi di aiuti di Stato, la Commissione, di norma, non è in grado di individuare, nella decisione in sé, tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali e incompatibili. È solo al livello del recupero degli aiuti da parte dello Stato membro interessato che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata ⁽⁴³⁾.

Determinazione dell'importo da recuperare

36. La finalità del recupero è realizzata «quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata» ⁽⁴⁴⁾.
37. La Commissione, come ha fatto in passato, specificherà chiaramente nelle sue decisioni di recupero le misure di aiuto illegali e incompatibili che formano oggetto di recupero. Qualora disponga dei dati necessari, la Commissione inoltre si adopererà per quantificare l'importo esatto di aiuto da recuperare. È chiaro tuttavia che la Commissione non può e non è legalmente tenuta a fissare l'importo esatto da recuperare. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ⁽⁴⁵⁾.

⁽³⁷⁾ Causa C-303/88, Italia contro Commissione, Racc. 1991, parte I, pag. 1433, punto 57; causa C-277/00, Germania contro Commissione («SMI»), Racc. 2004, parte I, pag. 3925, punto 75.

⁽³⁸⁾ Causa C-277/00, Germania contro Commissione, citata nella nota a piè di pagina n. 37.

⁽³⁹⁾ Cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SMI 2 Multimedia SpA contro Commissione. Per un altro esempio di elusione, cfr. causa C-415/03, Commissione contro Grecia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽⁴⁰⁾ Cause C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia contro Commissione, Racc. 2003, parte I, pag. 4035, punto 83.

⁽⁴¹⁾ In caso di privatizzazione di un'impresa che abbia ricevuto un aiuto di Stato dichiarato compatibile dalla Commissione, lo Stato membro può introdurre una clausola di responsabilità nell'accordo di privatizzazione per tutelare l'acquirente dell'impresa dal rischio che la decisione iniziale della Commissione di autorizzazione dell'aiuto possa essere rovesciata dalle Corti comunitarie e sostituita da una decisione della Commissione che ordini il recupero di siffatto aiuto dal beneficiario. Tale clausola potrebbe prevedere un aggiustamento del prezzo pagato dall'acquirente per l'impresa privatizzata onde tener debitamente conto della nuova responsabilità in termini di recupero.

⁽⁴²⁾ Causa C-277/00, Germania contro Commissione, citata alla nota a piè di pagina n. 37, punto 80.

⁽⁴³⁾ Causa C-310/99, Italia contro Commissione, Racc. 2002, parte I, pag. 2289, punto 91.

⁽⁴⁴⁾ Causa C-277/00, Germania contro Commissione, citata alla nota a piè di pagina n. 37, punti 74-76.

⁽⁴⁵⁾ Causa C-480/98, Spagna contro Commissione, Racc. 2000, parte I, pag. 8717, punto 25 e cause riunite C-67/85, C-68/85 e C-70/85, Kwekerij van der Kooy BV e altri contro Commissione, Racc. 1988, pag. 219.

38. Nel caso di un regime di aiuti illegali e incompatibili, la Commissione non è in grado di quantificare l'importo di aiuto incompatibile da recuperare presso ciascun beneficiario. Ciò comporta l'analisi dettagliata da parte dello Stato membro dell'aiuto accordato in ciascun singolo caso sulla base del regime in questione. Pertanto, nella sua decisione, la Commissione indica che lo Stato membro deve recuperare tutti gli aiuti a meno che siano stati concessi a un progetto specifico che, all'epoca della concessione, rispondeva a tutte le condizioni richieste dai regolamenti di esenzione per categoria o di un regime di aiuti approvato dalla Commissione.
39. In base all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di procedura, all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero ⁽⁴⁶⁾. Il regolamento di esenzione stabilisce che il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse comparato fino alla data di recupero dell'aiuto.

Termini per l'esecuzione della decisione

40. In passato le decisioni di recupero della Commissione precisavano un unico termine di due mesi entro il quale lo Stato membro interessato era tenuto a comunicare alla Commissione le misure adottate per conformarsi a una determinata decisione. La Corte di giustizia ha riconosciuto che questo termine deve essere considerato il termine per l'esecuzione della decisione stessa della Commissione ⁽⁴⁷⁾.
41. La Corte ha inoltre concluso che i contatti e i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro nel contesto dell'esecuzione della decisione della Commissione, non possono sottrarre lo Stato membro dal dovere di adottare tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione entro il termine prescritto ⁽⁴⁸⁾.
42. La Commissione riconosce che il termine di due mesi per l'esecuzione delle decisioni della Commissione è troppo breve nella maggior parte di casi ed ha pertanto deciso di estendere tale termine a quattro mesi. D'ora in poi la Commissione specificherà due termini nelle proprie decisioni:
- un primo termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della decisione, entro il quale termine lo Stato membro deve *informare* la Commissione dei provvedimenti previsti o adottati,
 - un secondo termine di quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore della decisione, entro il quale termine la decisione della Commissione deve essere stata *eseguita*.
43. Se incontra gravi difficoltà che gli impediscono di rispettare l'uno o l'altro di questi termini, lo Stato membro interessato deve informare la Commissione di dette difficoltà fornendo una giustificazione adeguata. La Commissione può allora prorogare il termine, conformemente al principio di leale collaborazione ⁽⁴⁹⁾.

3.2. Il ruolo degli Stati membri: dare esecuzione alle decisioni di recupero

3.2.1. Chi è responsabile dell'esecuzione della decisione di recupero?

44. Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione della decisione di recupero. In base all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.
45. In tale contesto è importante tener presente che la Corte di giustizia ha ribadito in varie occasioni che la decisione indirizzata dalla Commissione a uno Stato membro è obbligatoria per tutti gli organi di questo, ivi compresi quelli giurisdizionali ⁽⁵⁰⁾. Ciò significa che ciascun organo dello Stato membro coinvolto nell'esecuzione di una decisione di recupero deve adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione immediata ed effettiva di siffatta decisione.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. in tale contesto le deroghe al caso causa C-480/98, Spagna contro Commissione, citata alla nota a piè di pagina n. 45, punti 36 e seguenti.

⁽⁴⁷⁾ Causa C-207/05, Commissione contro Italia, Racc. 2006, parte I, pag. 70, punti 31-36; cfr. inoltre la causa C-378/98, Commissione contro Belgio, Racc. 2001, parte I, pag. 5107, punto 28, e causa C-232/05, Commissione contro Francia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽⁴⁸⁾ Causa C-5/86, Commissione contro Belgio, Racc. 1978, pag. 1773.

⁽⁴⁹⁾ Sentenza del 1° giugno 2006 nella causa C-207/95, Commissione contro Italia.

⁽⁵⁰⁾ Causa 249/85. Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Racc. 1987, pag. 2345.

46. Il diritto comunitario non stabilisce quale organo di uno Stato membro debba essere incaricato dell'esecuzione pratica di una decisione di recupero. Spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare gli organi che saranno responsabili dell'esecuzione di una decisione di recupero. Gli autori dello studio sull'attuazione rilevano che «un principio comune a tutti i paesi esaminati è che il recupero deve essere effettuato dall'autorità che ha concesso l'aiuto. Ciò implica la partecipazione di una serie di organi centrali, regionali e locali al processo di recupero»⁽⁵¹⁾. Essi inoltre segnalano che alcuni Stati membri hanno affidato a un solo organo centrale il compito di controllare e sorvegliare il processo di recupero. Tale organo di norma si mantiene in contatto con la Commissione. Gli autori dello studio citato concludono che l'esistenza di siffatto organo centrale sembra contribuire ad una esecuzione più efficace delle decisioni di recupero.

3.2.2. Esecuzione dell'obbligo di recupero

47. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura impone allo Stato membro di effettuare il recupero senza indugio. Come indicato nella sezione 3.1, la decisione di recupero deve specificare il termine entro il quale lo Stato membro è tenuto a fornire informazioni precise sulle misure che ha adottato e previsto per eseguire la decisione. In particolare, lo Stato membro è tenuto a fornire informazioni complete sull'identità dei beneficiari dell'aiuto illegale e incompatibile, sugli importi di aiuto in questione e sulle procedure nazionali applicate per il recupero. Inoltre, lo Stato membro è tenuto a fornire una documentazione attestante che ha notificato al beneficiario l'obbligo di rimborsare l'aiuto.

Identificazione del beneficiario dell'aiuto e quantificazione dell'importo da recuperare

48. La decisione di recupero non sempre contiene informazioni complete sull'identità del beneficiario né sugli importi di aiuto da recuperare. In tal caso gli Stati membri devono individuare senza indugio le imprese oggetto della decisione e quantificare l'importo esatto di aiuto da recuperare presso ciascuna di esse.
49. In caso di regimi di aiuti illegali e incompatibili, lo Stato membro dovrà effettuare un'analisi dettagliata di ogni singolo aiuto concesso in base al regime in questione. Per quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare presso ogni singolo beneficiario nell'ambito del regime, esso dovrà determinare in che misura l'aiuto è stato concesso a un progetto specifico che, al momento della concessione, soddisfaceva tutte le condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria o un regime di aiuti approvato dalla Commissione. In tali casi, lo Stato membro può anche sostanzialmente applicare i criteri de minimis vigenti al momento della concessione dell'aiuto illegale e incompatibile oggetto della decisione di recupero.
50. Nulla osta a che le autorità nazionali prendano in considerazione l'incidenza del sistema fiscale al fine di determinare l'importo da rimborsare. Qualora il beneficiario di un aiuto illegale e incompatibile abbia pagato imposte sull'importo ricevuto, le autorità nazionali possono, in forza della propria normativa interna, tenere conto del pagamento già effettuato a titolo di imposta recuperando soltanto l'importo netto ricevuto dal beneficiario⁽⁵²⁾. Secondo la Commissione, in siffatti casi, è necessario che le autorità nazionali si accertino che il beneficiario non potrà beneficiare di un'ulteriore detrazione fiscale adducendo che il rimborso ha ridotto il suo reddito imponibile, poiché ciò significherebbe che l'importo netto del recupero è inferiore all'importo netto ricevuto inizialmente.

La procedura di recupero applicabile

51. Gli autori dello studio sull'attuazione forniscono ampie prove del fatto che le procedure di recupero variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Lo studio mostra anche che, perfino entro uno stesso Stato membro, possono essere applicate procedure diverse per effettuare il recupero di aiuti illegali e incompatibili. Nella maggior parte degli Stati membri, la procedura di recupero applicabile, di norma, è determinata dalla natura della misura su cui si basa la concessione dell'aiuto. Complessivamente, le procedure amministrative tendono a essere più efficaci delle procedure di diritto civile in quanto le ordinanze amministrative di recupero sono o possono essere rese immediatamente esecutive⁽⁵³⁾.

⁽⁵¹⁾ Cfr. la pag. 521 dello studio.

⁽⁵²⁾ Causa T-459/93, Siemens contro Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 1675, punto 83. Cfr. inoltre la causa C-148/04, Unicredito Spa contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I, Racc. 2005, parte I, pag. 11137, punti 117-120.

⁽⁵³⁾ Cfr. pag. 522 e seguenti dello studio.

52. Il diritto comunitario non prescrive la procedura che lo Stato membro deve applicare per eseguire una decisione di recupero. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del fatto che la scelta e l'applicazione di una procedura nazionale sono subordinate alla condizione che detta procedura consenta l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Ciò implica che le autorità responsabili devono vagliare attentamente l'intera gamma di strumenti di recupero disponibili in base al diritto nazionale e selezionare la procedura più idonea a garantire l'esecuzione immediata della decisione ⁽⁵⁴⁾. Esse dovrebbero, ove possibile, utilizzare procedure rapide previste dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro. Secondo i principi di equivalenza ed effettività, queste procedure non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario ⁽⁵⁵⁾.
53. In generale gli Stati membri non possono opporsi in qualsivoglia modo a una decisione di recupero della Commissione ⁽⁵⁶⁾. Di conseguenza, le autorità dello Stato membro sono tenute a non applicare disposizioni di diritto nazionale che possano ostacolare l'esecuzione immediata della decisione della Commissione ⁽⁵⁷⁾.

La notifica e l'esecuzione degli ordini di recupero

54. Una volta determinati i beneficiari, l'importo da recuperare e la procedura applicabile, gli ordini di recupero dovrebbero essere inviati ai beneficiari dell'aiuto illegale e incompatibile senza indugio ed entro il termine prescritto nella decisione della Commissione. Le autorità responsabili dell'esecuzione del recupero devono assicurarsi che detti ordini di recupero siano eseguiti e che il recupero sia completato entro il termine precisato nella decisione. Qualora un beneficiario non si conformi all'ordine di recupero, gli Stati membri devono ottenere l'esecuzione immediata delle loro richieste di recupero in base al diritto nazionale.

3.2.3 Contenzioso dinanzi ai tribunali nazionali

55. L'esecuzione delle decisioni di recupero può dare luogo a contenzioso dinanzi ai tribunali nazionali. Benché esistano differenze alquanto significative tra le tradizioni e i sistemi giudiziari degli Stati membri, si possono distinguere due principali categorie di contenzioso inerenti al recupero: le azioni promosse dall'autorità incaricata del recupero volte a ottenere un'ordinanza del giudice per obbligare un beneficiario reticente a rimborsare l'aiuto illegale e incompatibile e le azioni promosse dai beneficiari per impugnare l'ordine di recupero.
56. L'analisi effettuata nel quadro dello studio sull'attuazione fornisce prove da cui risulta che l'esecuzione di una decisione di recupero può essere ritardata per anni quando le misure nazionali adottate in vista della sua esecuzione sono impugnate dinanzi ai giudici. A maggior ragione quando la decisione di recupero di per sé è impugnata dinanzi alle Corti comunitarie e quando ai giudici nazionali è richiesto di sospendere l'applicazione di misure nazionali in attesa che le Corti comunitarie si pronuncino sulla validità della decisione di recupero.
57. La Corte di giustizia europea ha statuito che il beneficiario di un aiuto che avrebbe indubbiamente potuto impugnare dinanzi ad una Corte comunitaria una decisione di recupero della Commissione in forza dell'articolo 230 del trattato CE non può più contestare la validità della decisione in procedimenti dinanzi a un giudice nazionale eccependo la legittimità della decisione ⁽⁵⁸⁾. Ne consegue che il beneficiario di un aiuto che avrebbe potuto proporre ricorso alle Corti comunitarie in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE e non lo abbia presentato non può chiedere una sospensione delle misure adottate dalle autorità nazionali per dare esecuzione alla decisione in questione invocando motivi connessi alla validità della medesima. Ciò è di competenza delle Corti comunitarie ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁴⁾ A questo proposito lo studio illustra il recente tentativo delle autorità tedesche di dare esecuzione a un ordine di recupero nel caso Kvaerner Warnow Werft in cui l'aiuto era stato concesso in base ad un accordo di diritto privato. Quando il beneficiario ha rifiutato di rimborsare l'aiuto, l'autorità competente ha deciso di non adire i tribunali civili, ma ha adottato un atto amministrativo in cui ordinava l'immediato rimborso dell'aiuto. Inoltre, ha dichiarato che l'atto era immediatamente esecutivo. Il Tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo ha ritenuto che l'autorità competente non era obbligata a recuperare l'aiuto nello stesso modo in cui era stato concesso e ha ammesso che l'effetto utile della decisione della Commissione esigeva che l'autorità competente potesse recuperare l'aiuto attraverso un atto amministrativo. Qualora tale sentenza sia confermata in ulteriori procedimenti, si può prevedere che in Germania, in futuro, il recupero degli aiuti in principio sarà effettuato secondo norme di diritto amministrativo.

⁽⁵⁵⁾ Causa C-13/01, Safalero, Racc. 2003, parte I, pag. 8679, punti 49-50.

⁽⁵⁶⁾ Causa C-48/71, Commissione contro Italia, Racc. 1972, pag. 529.

⁽⁵⁷⁾ Causa C-232/05, Commissione contro Francia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

⁽⁵⁸⁾ Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, citata alla nota a piè di pagina n. 10.

⁽⁵⁹⁾ Come ribadito nella causa C-232/05, Commissione contro Francia, citata alla nota a piè di pagina n. 9.

58. D'altro canto, quando non è manifesto che un ricorso di annullamento nei confronti della decisione contestata proposto dal beneficiario sarebbe stato ammissibile, si deve offrire al beneficiario dell'aiuto una protezione giuridica adeguata. Qualora il beneficiario dell'aiuto contesti l'esecuzione della decisione nell'ambito di procedimenti dinanzi un giudice nazionale eccependo l'illegittimità della decisione di recupero, il giudice nazionale deve presentare richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione contestata dinanzi alla Corte di giustizia conformemente all'articolo 234 del trattato CE ⁽⁶⁰⁾.
59. Se il beneficiario chiede inoltre la sospensione temporanea di provvedimenti nazionali di esecuzione della decisione di recupero invocando la presunta illegittimità della decisione di recupero della Commissione, il giudice nazionale deve valutare se il caso di specie riunisca le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia europea nelle cause Zuckerfabrik ⁽⁶¹⁾ e Atlanta ⁽⁶²⁾. Secondo giurisprudenza consolidata, la sospensione provvisoria può essere ordinata dal giudice nazionale a condizione che:
- 1) tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare l'invio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;
 - 2) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;
 - 3) il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;
 - 4) nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto comunitario o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi ⁽⁶³⁾.

3.2.4. Il caso specifico di beneficiari insolventi

60. Come osservazione preliminare, è importante ribadire che la Corte di giustizia ha costantemente dichiarato che il fatto che un beneficiario sia insolvente o oggetto di una procedura fallimentare non ha alcuna incidenza sul suo obbligo di rimborsare un aiuto illegale e incompatibile ⁽⁶⁴⁾.
61. Nella maggior parte dei casi relativi ad un beneficiario di aiuto insolvente, non sarà possibile recuperare l'integralità dell'aiuto illegale e incompatibile (inclusi gli interessi) dato che i beni del beneficiario non saranno sufficienti per soddisfare tutti i creditori. Di conseguenza non è possibile ripristinare interamente la situazione quo ante nel modo tradizionale. Visto che la finalità ultima del recupero consiste nel porre fine alla distorsione di concorrenza, la Corte di giustizia europea ha statuito che la liquidazione del beneficiario in tali casi può essere considerata come un'opzione ammissibile al recupero ⁽⁶⁵⁾. La Commissione ritiene pertanto che una decisione che ingiunge allo Stato membro di recuperare un aiuto illegale e incompatibile presso un beneficiario insolvente possa essere considerata correttamente eseguita una volta che sia effettuato il recupero integrale oppure, in caso di recupero parziale, quando la società sia liquidata e i suoi attivi siano venduti a condizioni di mercato.
62. Nell'eseguire decisioni di recupero riguardanti beneficiari insolventi, le autorità dello Stato membro dovrebbero accertarsi che durante l'intera procedura di insolvenza si tenga debitamente conto dell'interesse della Comunità e, più in particolare, della necessità di porre immediatamente fine alla distorsione di concorrenza causata dalla concessione di aiuti illegali e incompatibili.

⁽⁶⁰⁾ Causa C-346/03, Atzeni e altri, Racc. 2006, parte I, pag. 1875, punti 30-34.

⁽⁶¹⁾ Cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e altri, Racc. 1991, parte I, pag. 415, punti 23 e seguenti.

⁽⁶²⁾ Causa C-465/93, Atlanta Fruchthandels-gesellschaft mbH e altri, Racc. 1995, parte I, pag. 3761, punto 51.

⁽⁶³⁾ Causa C-465/93, Atlanta Fruchthandels-gesellschaft mbH e altri, citata nella nota a piè di pagina n. 61, punto 51.

⁽⁶⁴⁾ Causa C-42/93, Spagna contro Commissione («Merco»), Racc. 1994, parte I, pag. 4175.

⁽⁶⁵⁾ Causa C-52/84, Commissione contro Belgio, Racc. 1986, pag. 89.

63. L'esperienza della Commissione ha tuttavia dimostrato che la semplice richiesta di iscrizione di crediti alla massa fallimentare può non sempre essere sufficiente per garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero della Commissione. L'applicazione di determinate disposizioni del diritto fallimentare nazionale può vanificare l'effetto di decisioni di recupero consentendo all'impresa di operare anche in assenza di un recupero completo, permettendo pertanto che prosegua la distorsione di concorrenza. Sulla base dell'esperienza acquisita nei casi di recupero presso beneficiari insolventi, la Commissione ritiene che sia necessario definire gli obblighi incombenti agli Stati membri nelle diverse fasi della procedura fallimentare.
64. Lo Stato membro dovrebbe immediatamente richiedere l'iscrizione alla massa fallimentare dei propri crediti ⁽⁶⁶⁾. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il recupero avviene secondo le norme nazionali vigenti in materia di fallimento ⁽⁶⁷⁾. L'importo da recuperare verrà pertanto rimborsato in base allo status ad esso attribuito alla normativa nazionale.
65. In passato vi sono stati casi nei quali il curatore fallimentare ha rifiutato di iscrivere alla massa fallimentare un credito vantato a titolo di recupero a causa della forma dell'aiuto illegale e incompatibile concesso (ad esempio qualora l'aiuto sia stato concesso sotto forma di conferimento di capitale). La Commissione ritiene che si tratti di una situazione problematica, particolarmente se un simile rifiuto priva le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione di recupero dei mezzi per garantire che l'interesse della Comunità sia tenuto in debita considerazione nella procedura di insolvenza. La Commissione ritiene pertanto che lo Stato membro debba contestare l'eventuale rifiuto, opposto dal curatore fallimentare, alla richiesta di iscrizione dei suoi crediti alla massa fallimentare ⁽⁶⁸⁾.
66. Per garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero della Commissione, la Commissione ritiene che le autorità responsabili di detta esecuzione dovrebbero inoltre impugnare qualsiasi decisione del curatore fallimentare o del tribunale fallimentare che consenta la prosecuzione dell'attività del beneficiario insolvente oltre i termini fissati nella decisione di recupero. Analogamente, i tribunali nazionali, di fronte a siffatta richiesta, dovrebbero tenere pienamente conto dell'interesse comunitario e, più in particolare, della necessità di garantire che l'esecuzione della decisione della Commissione sia immediata e che si ponga fine senza indugio alla distorsione di concorrenza causata dall'aiuto illegittimo ed incompatibile. La Commissione ritiene pertanto che i tribunali nazionali non dovrebbero autorizzare la prosecuzione dell'attività del beneficiario insolvente ove non sia integralmente effettuato il recupero.
67. Qualora al comitato dei creditori si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell'attività del beneficiario, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l'aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell'attività del beneficiario. In assenza di un rimborso integrale e immediato dell'aiuto illegittimo e incompatibile, le autorità responsabili dell'esecuzione della decisione dovrebbero prendere tutti i provvedimenti disponibili per opporsi all'adozione di un piano di continuazione e dovrebbero insistere sulla cessazione dell'attività del beneficiario entro il termine fissato nella decisione di recupero.
68. In caso di liquidazione di un'impresa, fintantoché l'aiuto non sia stato integralmente recuperato, lo Stato membro dovrebbe opporsi a qualsiasi trasferimento dei beni patrimoniali che non sia effettuato a condizioni di mercato e/o che sia organizzato per eludere la decisione di recupero. Ai fini del «corretto trasferimento di beni patrimoniali», lo Stato membro deve accertarsi che il vantaggio indebito creato dall'aiuto non sia trasferito all'acquirente dei beni. Ciò può verificarsi qualora i beni patrimoniali del beneficiario originale dell'aiuto siano trasferiti a un terzo a un prezzo inferiore al loro valore di mercato oppure a una società di salvataggio costituita per eludere l'ordine di recupero. In tal caso è necessario estendere l'ordine di recupero al terzo interessato in questione ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁾ Causa C-142/87, Commissione contro Belgio, Racc. 1990, parte I, pag. 959, punto 62.

⁽⁶⁷⁾ Causa C-142/87, *ibid.*; causa C-499/99, Commissione contro Spagna («Magefesa»), Racc. 2002, parte I, pag. 603, punti 28-44.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. in tale contesto la sentenza della sezione commerciale del Tribunale di Amberg, del 23 luglio 2001, relativamente all'aiuto concesso dalla Germania a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH [decisione 96/178/CECA della Commissione (GU L 53 del 2.3.1996, pag. 41)]. In tal caso, il tribunale tedesco ha respinto il rifiuto del curatore fallimentare di iscrivere alla massa fallimentare un credito vantato a titolo di un aiuto illegale e incompatibile concesso sotto forma di conferimento di capitale, in quanto ciò avrebbe reso impossibile l'esecuzione della decisione.

⁽⁶⁹⁾ Causa C-277/00, Germania contro Commissione, citata nella nota a piè di pagina n. 37.

4. CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESECUZIONE DELLA DECISIONE DI RECUPERO DELLA COMMISSIONE

69. Si ritiene che lo Stato membro si sia conformato alla decisione di recupero quando l'aiuto è stato integralmente rimborsato entro il termine prescritto oppure, nel caso di un beneficiario insolvente, quando la società sia stata liquidata a condizioni di mercato.
70. La Commissione può anche accettare, in casi debitamente giustificati, l'esecuzione provvisoria della decisione qualora essa sia oggetto di controversia dinanzi a tribunali nazionali o comunitari [ad esempio, il pagamento dell'importo integrale dell'aiuto illecito ed illegale in un conto di deposito bloccato ⁽⁷⁰⁾]. Lo Stato membro deve accertarsi che cessi nei confronti dell'impresa il vantaggio derivante dall'aiuto illegale e incompatibile ⁽⁷¹⁾. Lo Stato membro dovrebbe presentare per approvazione, alla Commissione, la giustificazione dell'adozione di siffatti provvedimenti provvisori e la descrizione completa del provvedimento provvisorio previsto.
71. Qualora lo Stato membro in questione non si conformi alla decisione di recupero e non sia stato in grado di dimostrare l'esistenza dell'impossibilità assoluta, la Commissione può avviare il procedimento di infrazione. Inoltre, purché siano soddisfatte determinate condizioni, la Commissione può, in applicazione del principio Deggendorf, chiedere allo Stato membro in questione di sospendere il pagamento di un nuovo aiuto incompatibile al beneficiario o ai beneficiari interessati.

4.1. Procedimento d'infrazione

— Azioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

72. Qualora lo Stato membro in causa non si conformi alla decisione di recupero entro il termine stabilito e non sia stato in grado di dimostrare l'assoluta impossibilità, la Commissione, come ha già fatto, o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La Commissione può allora invocare argomenti relativi al comportamento degli organi esecutivi, legislativi o giudiziari dello Stato membro interessato, dato che lo Stato membro viene considerato nella sua unità ⁽⁷²⁾.

— Azioni ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del trattato CE

73. Qualora la Corte di giustizia europea condanni lo Stato membro per la mancata esecuzione di una decisione della Commissione e la Commissione ritenga che lo Stato membro in questione non si sia conformato alla sentenza della Corte, la Commissione può trattare la questione conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato. In tal caso, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, la Commissione formula un parere motivato nel quale precisa i punti su cui lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte.
74. Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea comporta, la Commissione può adire della questione la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione chiederà allora alla Corte di giustizia di imporre allo Stato membro in questione il pagamento di una penalità. Il pagamento della penalità sarà fissato conformemente alla comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE ⁽⁷³⁾ e sarà calcolato sulla base di tre criteri: la gravità della violazione, la durata della violazione e la necessità di garantire che la penalità in sé abbia un effetto dissuasivo rispetto ad ulteriori violazioni. Ai sensi di detta comunicazione, la Commissione chiederà inoltre il pagamento di un importo forfettario per penalizzare la prosecuzione dell'infrazione tra la prima sentenza di mancata esecuzione e la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. Tenuto conto del fatto che la mancata esecuzione della decisione di recupero della Commissione prolunga la distorsione di concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto illegale e incompatibile, la Commissione non esiterà ad avvalersi di tale facoltà qualora risulti necessario garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

⁽⁷⁰⁾ In pratica, il pagamento dell'importo dell'aiuto, comprensivo di interessi, su un conto bloccato può essere definito in un contratto specifico, sottoscritto dalla banca e dal beneficiario, in base al quale le parti stabiliscono che l'importo sarà sbloccato a favore dell'una o dell'altra una volta risolta la controversia.

⁽⁷¹⁾ Contrariamente alla creazione di un conto bloccato, l'utilizzazione di garanzie bancarie non può essere considerata un provvedimento provvisorio adeguato in quanto l'importo totale dell'aiuto resta a disposizione del beneficiario.

⁽⁷²⁾ Causa C-224/01, Köbler, Racc. 2003, parte I, pag. 10239, punti 31-33; Causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, Racc. 2003, parte I, pag. 5177, punti 30-33.

⁽⁷³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 228 del trattato CE — SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).

4.2. Applicazione della giurisprudenza Deggendorf

75. Nella sentenza pronunciata nella causa Deggendorf, il Tribunale di primo grado ha statuito che «quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno Stato membro. Ne consegue che la Commissione era competente a prendere in considerazione, da un lato, l'eventuale effetto cumulato dai precedenti aiuti [...] e dei nuovi aiuti [...] e dall'altro, il fatto che gli aiuti [vecchi] dichiarati illegali [...] non erano stati restituiti»⁽⁷⁴⁾. In applicazione di detta sentenza, e per evitare una distorsione di concorrenza contraria al comune interesse, la Commissione può ordinare allo Stato membro di sospendere il pagamento di un nuovo aiuto compatibile ad un'impresa che abbia a sua disposizione un aiuto illegale incompatibile oggetto di una precedente decisione di recupero e ciò fino a quando lo Stato membro si sia accertato che l'impresa in questione ha rimborsato il precedente aiuto illegale incompatibile.
76. Da qualche anno ormai la Commissione applica il cosiddetto principio Deggendorf in una maniera più sistematica. In pratica, nel corso dell'indagine preliminare di una nuova misura di aiuto, la Commissione chiede allo Stato membro di impegnarsi a sospendere il pagamento di nuovi aiuti a favore di qualsiasi beneficiario che debba ancora rimborsare un aiuto illegale e incompatibile oggetto di una precedente decisione di recupero. Se lo Stato membro non fornisce tale impegno e/o in assenza di dati chiari sulle misure di aiuto in questione⁽⁷⁵⁾ che impediscono alla Commissione di valutare l'impatto globale del vecchio aiuto e del nuovo aiuto sulla concorrenza, la Commissione adotterà una decisione finale subordinata a condizioni in base all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di procedura chiedendo allo Stato membro interessato di sospendere il pagamento del nuovo aiuto fintantoché non sia accertato che il beneficiario in questione ha rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di mora maturati.
77. Il principio Deggendorf nel frattempo è stato integrato negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁷⁶⁾ nonché nei recenti regolamenti di esenzione per categoria⁽⁷⁷⁾. La Commissione intende integrare tale principio in tutte le prossime norme e decisioni in materia di aiuti di Stato.
78. Infine, la Commissione si rallegra dell'iniziativa dell'Italia di inserire una specifica clausola Deggendorf nella sua legge finanziaria 2007, in base alla quale i beneficiari di nuove misure di aiuti di Stato sono tenuti a dichiarare che non hanno a loro disposizione aiuti di Stato illegali e incompatibili⁽⁷⁸⁾.

5. CONCLUSIONE

79. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni è uno dei fondamenti della Comunità europea. Nel quadro della politica di concorrenza europea, la disciplina degli aiuti di Stato è essenziale per garantire che nel mercato interno continuino a vigere condizioni di parità in tutti i settori economici in Europa. Rispetto a questo compito essenziale, la Commissione e gli Stati membri condividono la responsabilità di garantire la corretta attuazione della disciplina sugli aiuti di Stato e, in particolare, l'esecuzione delle decisioni di recupero.
80. Mediante la pubblicazione della presente comunicazione, la Commissione intende accrescere la consapevolezza dei principi della politica di recupero degli aiuti illegali e incompatibili, quali definiti dalle Corti comunitarie, e chiarire la prassi che essa segue in materia di politica di recupero. La Commissione si impegna a conformarsi ai suddetti principi testé ribaditi e invita gli Stati membri a chiedere consiglio ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'esecuzione delle decisioni di recupero. I servizi della Commissione restano a disposizione degli Stati membri per fornire, se necessario, orientamenti e assistenza.

⁽⁷⁴⁾ Cause T-244/93 e T-486/93, TWD Deggendorf contro Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 2265, punto 56.

⁽⁷⁵⁾ Ossia nel caso di regimi di aiuti illegali e incompatibili nei quali non erano noti alla Commissione né l'importo né i beneficiari.

⁽⁷⁶⁾ GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2, punto 23.

⁽⁷⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, GU L 302 del 1.11.2006, pag. 29.

⁽⁷⁸⁾ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1223.

-
81. In cambio, la Commissione si attende dagli Stati membri il rispetto dei principi della politica di recupero. Soltanto grazie agli sforzi congiunti della Commissione e degli Stati membri, la disciplina in materia di aiuti di Stato potrà essere attuata e conseguire l'obiettivo auspicato, ossia il mantenimento di una concorrenza senza distorsioni nell'ambito del mercato interno.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2004
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.
- (2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.
- (3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.
- (4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
- (5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
- (6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. È possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle sovvenzioni a norma dell'articolo 25 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994, adottata il 21 luglio 1995.
- (7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.
- (8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
- (9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾ integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

CAPO IV

TERMINI

Articolo 8

Calcolo dei termini

1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

Per quanto riguarda le notificazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza l'evento rilevante è la ricezione della notificazione o la comunicazione elettronica all'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della corrispondenza trasmessa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente regolamento.

5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di avvio del procedimento.

6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

CAPO V

TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI

Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.

Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15 % dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero.

Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.

3. Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme.

4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 10

Pubblicazione

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e a scopo informativo su Internet.

Articolo 11

Metodo di applicazione degli interessi

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Per facilitare ed accelerare la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la loro valutazione da parte della Commissione, è auspicabile generalizzare l'utilizzo dei sistemi elettronici già esistenti.
- (2) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L'applicazione web sistema interattivo di notificazione degli aiuti di Stato (State Aid Notification Interactive, «SANI») ⁽²⁾ è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l'efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria, a partire dal 1° luglio 2008, per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ I particolari relativi all'applicazione web figurano nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate» (GU C 237 del 27.9.2005, pag. 3).

- (3) Dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, «PKI») ⁽³⁾, sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio, a partire dal 1° luglio 2008, per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.

- (4) In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall'applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.

- (5) È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione, su base volontaria, o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l'adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un'informazione come riservata deve essere giustificata dallo Stato membro interessato. La presentazione di una copia distinta, non riservata, della notificazione e della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.

⁽³⁾ I particolari sono pubblicati nella comunicazione della Commissione «Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate».

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.»;

2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3. In mancanza di dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.

5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.»;

5) gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

4. Disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato

4.1. Articolo 107 del trattato TFUE

4.2. Articolo 108 del trattato TFUE

4.3. Articolo 109 del trattato TFUE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

4.1 Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

4.2 Articolo 108

(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il

Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

4.3 Articolo 109

(ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

5. Il regolamento di procedura

- 5.1. Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE [articolo 108 TFUE]**
(G U L 83 del 27.3.1999, pag. 1.)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato

interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

⁽¹⁾ GU C 116 del 16. 4. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 10.

- (9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;
- (10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;
- (11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;
- (12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;
- (13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;
- (14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;
- (15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;
- (16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;
- (17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;
- (18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;
- (19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;
- (20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

- (21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;
- (22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
- b) «aiuti esistenti»:
- i) fatto salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
 - ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
 - iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
 - iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;
 - v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
- c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
- d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;
- f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;
- g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
- h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni

pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata «notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro

interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1. La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata «decisione condizionale»).

5. La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata «decisione negativa»).

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

6. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.

Articolo 8

Ritiro della notifica

1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.

2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata «ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

*Articolo 11***Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti**

1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di sospensione»).

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

- in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
- occorre affrontare una situazione di emergenza;
- esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 12***Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione**

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

*Articolo 13***Decisioni della Commissione**

1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine

formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.

3. L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.

*Articolo 14***Recupero degli aiuti**

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

*Articolo 15***Periodo limite**

1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato

membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.

CAPO IV

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 17

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 18

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato

membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

- a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,
- b) l'introduzione di obblighi procedurali o
- c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 19

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

CAPO VI

PARTI INTERESSATE

Articolo 20

Diritti degli interessati

1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l'interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l'argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.

3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

CAPO VII

CONTROLLO

*Articolo 21***Relazioni annuali**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

*Articolo 22***Controlli in loco**

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
- b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
- c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Mancato rispetto di decisioni e di sentenze**

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*Articolo 24***Segreto professionale**

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 25***Destinatario delle decisioni**

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla Commissione quali informazioni siano a suo parere soggette all'obbligo del segreto professionale.

*Articolo 26***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.
4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 27***Disposizioni di attuazione**

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

*Articolo 28***Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato**

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Articolo 29***Consultazione del comitato**

1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.
2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Regolamenti della Commissione (esenzione per categoria e aiuti “de minimis”)

- 6.1. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato [articoli 107 e 108 TFEU](regolamento generale di esenzione per categoria)**

(G U L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47.)

- 6.2. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato [articoli 107 e 108 TFEU] agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)**

(Gazzetta ufficiale L 379 del 28.12.2006)

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2008

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti

di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾, e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽⁴⁾, dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ⁽⁵⁾ e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾, nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽⁷⁾.

- (3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽⁸⁾, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽⁹⁾, il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁰⁾, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹¹⁾, la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 ⁽¹²⁾, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 ⁽¹³⁾ e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽¹⁴⁾.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁽⁴⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

⁽⁹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

⁽¹¹⁾ GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

- (4) Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato ⁽¹⁾. Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consegua i propri risultati, in particolare per le PMI.
- (5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.
- (6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.
- (7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrano nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.
- (8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.
- (9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.
- (10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽²⁾.
- (11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

- (12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.
- (13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽¹⁾, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.
- (14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale ⁽²⁾, e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.
- (15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾ siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplifi-
- care la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.
- (16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.
- (17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento.
- (18) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

- (19) Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
- (20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.
- (21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹⁾. Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «essenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.
- (22) Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.
- (23) Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza insito negli aiuti di importo elevato, è opportuno che essi continuino ad essere valutati dalla Commissione caso per caso. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (24) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere formulata in termini di importi massimi di aiuto.
- (25) Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e quello di risolvere un particolare fallimento del mercato o un particolare problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.
- (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
- (27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

⁽¹⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

- (28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.
- (29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.
- (30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.
- (31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuti. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹⁾ e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.
- (32) Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia.
- (33) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sintetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della misura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su internet. Le informazioni sintetiche devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico utilizzando l'applicazione informatica prevista a tale scopo. Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le informazioni coperte dal segreto aziendale. Non potranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in modo che questi testi siano accessibili su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del presente regolamento.
- (34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

- (35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.
- (36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.
- (37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.
- (38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.
- (39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti.
- (40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
- (41) Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indivisibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere valutata prescindendo dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

- (42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.
- (43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.
- (44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomo-donna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente regolamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati.
- (45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.
- (46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

- (47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.
- (48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.
- (49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.
- (50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.
- (51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.
- (52) Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità.
- (53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁾.
- (54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.
- (55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- (56) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investimento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipazione femminile. Il presente regolamento non deve incidere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investimenti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.
- (57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.
- (58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
- (59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.
- (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.
- (61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socio-economiche della Comunità e degli Stati membri.

- (62) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costituzione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione del personale, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (63) Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di formazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno ritenere generale anche la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale.
- (64) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.
- (65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato oppure concessi come somma forfettaria, a condizione che entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'intensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato.
- (66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.
- (67) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi.
- (68) Il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 70/2001 e il regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1628/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

Capo I	DISPOSIZIONI COMUNI	14
Articolo 1	Campo di applicazione	14
Articolo 2	Definizioni	16
Articolo 3	Condizioni per l'esenzione	18
Articolo 4	Intensità di aiuto e costi ammissibili	18
Articolo 5	Trasparenza degli aiuti	19
Articolo 6	Soglie di notifica individuali	19
Articolo 7	Cumulo	20
Articolo 8	Effetto di incentivazione	20
Articolo 9	Trasparenza	21
Articolo 10	Controllo	21
Articolo 11	Relazioni annuali	22
Articolo 12	Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti	22
Capo II	DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI	23
Sezione 1	Aiuti a finalità regionale	23
Articolo 13	Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione	23
Articolo 14	Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione	24
Sezione 2	Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI	25
Articolo 15	Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI	25
Sezione 3	Aiuti all'imprenditoria femminile	25
Articolo 16	Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile	25
Sezione 4	Aiuti per la tutela ambientale	26
Articolo 17	Definizioni	26
Articolo 18	Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	26
Articolo 19	Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	27
Articolo 20	Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore	28
Articolo 21	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico	28
Articolo 22	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento	29
Articolo 23	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	29
Articolo 24	Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale	29
Articolo 25	Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali	29
Sezione 5	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere	30
Articolo 26	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	30
Articolo 27	Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere	30

Sezione 6	Aiuti sotto forma di capitale di rischio	30
Articolo 28	Definizioni	30
Articolo 29	Aiuti sotto forma di capitale di rischio	30
Sezione 7	Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione	31
Articolo 30	Definizioni	31
Articolo 31	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo	32
Articolo 32	Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica	33
Articolo 33	Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale	33
Articolo 34	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca	33
Articolo 35	Aiuti a nuove imprese innovative	34
Articolo 36	Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione	34
Articolo 37	Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato	34
Sezione 8	Aiuti alla formazione	35
Articolo 38	Definizioni	35
Articolo 39	Aiuti alla formazione	35
Sezione 9	Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili	36
Articolo 40	Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali	36
Articolo 41	Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali	36
Articolo 42	Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili	36
Capo III	DISPOSIZIONI FINALI	37
Articolo 43	Abrogazione	37
Articolo 44	Disposizioni transitorie	37
Articolo 45	Entrata in vigore e applicabilità	37
Allegato I	Definizione di PMI	38
Allegato II	Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d'investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4	41
Allegato III	Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1	43

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale;

b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;

c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;

d) aiuti per la tutela dell'ambiente;

e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;

f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;

g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

h) aiuti alla formazione;

i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:
- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
 - b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
 - c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
 - f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.
5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.
6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - c) aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
- 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
 - a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
 - c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
- 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
- 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
- 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
- 22) «prodotti agricoli»:
- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
- 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione);
- 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
- b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
- 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
- a) ghisa grezza e ferro-leghe;
- ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

- d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

- e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni

di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:
 - i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure
 - ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.
2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;
 - b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29.

3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsa-

bile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

Articolo 6

Soglie di notifica individuali

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

- a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
- b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
- c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;
- d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;
- e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:
 - i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
 - iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.
- f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto;
- g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;
- h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;

- i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno;
- j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno.

Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore.

2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

Articolo 7

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione⁽¹⁾ ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con

gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

- a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
- b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

Articolo 8

Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.

3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;

⁽¹⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
- e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e
- b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.

Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato

trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.

La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10

Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 11

Relazioni annuali

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁾ gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.

Articolo 12

Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o
- b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾ sul venditore o viceversa;
- d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

Articolo 13

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.

4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate

di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescindano da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

- a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;
- b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

Articolo 14

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.

3. Gli aiuti non superano:

a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;

b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.

Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

SEZIONE 2

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

Articolo 15

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure
- b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:

- a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
- d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

SEZIONE 3

Aiuti all'imprenditoria femminile

Articolo 16

Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui al primo comma.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

- a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento;
- b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
- c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
- d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;
- e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

⁽¹⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

SEZIONE 4

Aiuti per la tutela ambientale

Articolo 17

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «tutela ambientale/tutela dell'ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- 2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- 3) «norma comunitaria»:
 - a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure
 - b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;
- 4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- 5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
- 6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l'uso dell'energia derivante dalle fonti rinnovabili ⁽²⁾. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.
- 7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale,

in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

- 8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- 9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione ⁽⁴⁾;
- 10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;
- 11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE;
- 12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

Articolo 18

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽²⁾ COM(2008) 19 definitivo.

⁽³⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

- a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;
- b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

4. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.

6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

- a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

8. Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

- a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
- b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;
- c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

Articolo 19

Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Gli aiuti agli investimenti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

5. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 20

Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 21

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:

- a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; oppure
- b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂ e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO₂. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.

4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Articolo 22

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Articolo 23

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

Articolo 24

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

Articolo 25

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE.

3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

SEZIONE 5

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

Articolo 26

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Articolo 27

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

SEZIONE 6

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

Articolo 28

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;

2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;

5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;

8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.

Articolo 29

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.

3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.

4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.

6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30 % da investitori privati.

7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

- a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e
- b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

- a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e
- b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;
- c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

SEZIONE 7

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Articolo 30

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- 2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- 3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- 4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- 5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale
- 6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

Articolo 31

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

- a) ricerca fondamentale;
- b) ricerca industriale;
- c) sviluppo sperimentale.

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

3. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo

delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

- a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e
- b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
 - b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
 - e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
 - f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

Articolo 32

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera:
 - a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

- b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

Articolo 33

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Articolo 34

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.

3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.

7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

Articolo 35

Aiuti a nuove imprese innovative

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle

regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

Articolo 36

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una PMI.

3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % dei costi ammissibili;

5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

6. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
- b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Articolo 37

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26.

SEZIONE 8

Aiuti alla formazione

Articolo 38

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1) «formazione specifica»: la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio:

a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Articolo 39

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e

b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

SEZIONE 9

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 40

Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Articolo 41

Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Articolo 42

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'adeguamento dei locali;
- b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;
- c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;
- d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 44

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008

soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Articolo 45

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione di PMI*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

*Articolo 6***Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno):
2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):
4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:
5. Tipo di progetto o misura:
6. Breve descrizione del progetto o della misura:
7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):
8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro:
9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):
11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
12. Data di concessione degli aiuti:

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d'investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti).
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti).
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti).
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento.
5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento.
6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento.
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi).

9. Breve descrizione del progetto di investimento.
 10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR).
 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.
 12. Intensità di aiuto (% in ESL).
 13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se applicabile).
 14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto.
 15. Data di concessione degli aiuti.
- _____

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste:

PARTE I

Riferimento dell'aiuto	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
Stato membro		
Numero di riferimento dello Stato membro		
Regione	Denominazione della regione (NUTS) (1)	Status dell'aiuto a finalità regionale (2)
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	
	Indirizzo	
	Pagina Web	
Titolo della misura di aiuto		
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)		
Link Web al testo integrale della misura di aiuto		
Tipo di misura	Regime	
	Aiuto ad hoc	Denominazione del beneficiario
Modifica di una misura di aiuto esistente		Numero di aiuto della Commissione
	Proroga	
	Modifica	
Durata (3)	Regime	(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa)
Data di concessione (4)	Aiuto ad hoc	gg/mm/aa
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
	Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2 (5)	
Tipo di beneficiario	PMI	
	Grande impresa	

Dotazione di bilancio	Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime ⁽⁶⁾	milioni di ... (valuta nazionale)	
	Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa ⁽⁷⁾	milioni di ... (valuta nazionale)	
	Per le garanzie ⁽⁸⁾	milioni di ... (valuta nazionale)	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione		
	Contributi in conto interessi		
	Prestito		
	Garanzia/Riferimento alla decisione della Commissione ⁽⁹⁾		
	Misura fiscale		
	Capitale di rischio		
	Anticipi rimborsabili		
	Altro (specificare)		
Se cofinanziato da fondi comunitari	Riferimento/i:	Importo del finanziamento comunitario	milioni di ... (valuta nazionale)

⁽¹⁾ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

⁽²⁾ Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

⁽³⁾ Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.

⁽⁴⁾ Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

⁽⁵⁾ NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

⁽⁶⁾ Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

⁽⁷⁾ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale.

⁽⁸⁾ Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.

⁽⁹⁾ Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.

PARTE II

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ⁽¹⁾ (art. 13)	Regime	... %	
	Aiuto ad hoc (art. 13, par. 1)	... %	
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (art. 14)		... %	
Aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI (art. 15)		... %	
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile (art. 16)		... %	
Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 17-25)	Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (art. 18) Fornire un riferimento specifico alla norma pertinente	... %	
	Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (art. 19)	... %	
	Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (art. 20)	... %	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (art. 21)	... %	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22)	... %	
	Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23)	... %	
	Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24)	... %	
	Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (art. 25)	... valuta nazionale	

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)		Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27)	Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26)		... %	
	Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art. 27)		... %	
Aiuti sotto forma di capitale di rischio (art. 28-29)			... valuta nazionale	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 31)	Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera a)]	... %	
		Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]	... %	
		Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c)	... %	
	Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)		... %	
	Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (art. 33)		... %	
	Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34)		... %	
	Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)		... valuta nazionale	
	Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (art. 36)		... valuta nazionale	
	Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (art. 37)		... valuta nazionale	
Aiuti alla formazione (artt. 38-39)	Formazione specifica (art. 38, par. 1)		... %	
	Formazione generale (art. 38, par. 2)		... %	

Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (artt. 40-42)	Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 40)	... %	
	Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (art. 41)	... %	
	Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (art. 42)	... %	

(¹) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento «de minimis», che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale «de minimis» dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccole dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera⁽⁵⁾.

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)⁽⁴⁾, la sua politica riguardo ad una soglia «de minimis», al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condi-

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca⁽⁶⁾. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

- (5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti «de minimis» connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti «de minimis» alle esportazioni né gli aiuti «de minimis» che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (8) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR.
- (9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia «de minimis» non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- (10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
- (11) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti «de minimis» non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
- (12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma «de minimis», gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale «de minimis» di 200 000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1 500 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis». Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750 000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per inve-

stimenti a finalità regionale ⁽²⁾, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia «de minimis», e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni pre-stabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi secondo la norma «de minimis» alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura «de minimis», facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti «de minimis» da essa ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto «de minimis» non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti «de minimis» ricevuti.

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma «de minimis», data anche la grande esiguità dell'importo «de minimis» applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.

⁽¹⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(19) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2

Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.
- d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo

dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

- a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

- b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;
- c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4

Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 15 dicembre 2006.

- a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5

Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

7. Comunicazioni della Commissione

7.1. Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE [articoli 107 e 108 TFEU] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

(Gazzetta ufficiale C 155 del 20.6.2008, pag. 10)

Rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (Gazzetta ufficiale C 244 del 25.9.2008, pag. 32)

7.2. Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità

(Gazzetta ufficiale C 209 del 10.7.1997, pagg. 3-5)

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

(2008/C 155/02)

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguiti dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore ⁽¹⁾. Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche ⁽²⁾ relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia, rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in appresso «PMI») e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto.

1.2. Tipi di garanzia

La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime.

Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di garanzie:

- le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc.,
- le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse alla tipologia dell'impresa stessa,
- le garanzie fornite direttamente o le controgaranzie fornite ad un garante di primo livello,
- le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali in un'impresa con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata,
- le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le cosiddette lettere di presentazione) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è meno visibile (come ad esempio le cosiddette lettere collaterali o gli impegni orali), presumibilmente con livelli di assistenza diversi.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

⁽²⁾ Ad esempio: decisione 2003/706/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 — aiuto di Stato C 45/98 (ex NN 45/97) (GU L 263 del 14.10.2003, pag. 1); decisione della Commissione del 16 dicembre 2003, sui regimi di garanzia per il credito navale — Germania (N 512/03) (GU C 62 dell'11.3.2004, pag. 3); decisione 2006/599/CE della Commissione, del 6 aprile 2005, relativa al regime di aiuti di stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 17).

In particolare in quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina spesso una documentabilità molto insoddisfacente. Questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi.

1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione

Ai fini della presente comunicazione:

- a) per «regime di garanzia» si intende qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad esempio le PMI);
- b) per «garanzia ad hoc» si intende qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un regime di garanzia.

Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificati.

Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella presente comunicazione si utilizza il termine «mutuatario» per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine «mutuante» per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in quanto le caratteristiche fondamentali dei prestiti sono comunemente noti. Questo non comporta tuttavia che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti: esse si applicano a tutte le garanzie nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio l'assunzione di partecipazioni, a condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza di garanzie).

La presente comunicazione si applica a tutti i settori economici, compresi l'agricoltura, la pesca ed i trasporti, fatte salve le norme specifiche relative alle garanzie nel settore interessato.

La presente comunicazione non si applica alle garanzie per i crediti all'esportazione.

1.4. Altri tipi di garanzia

Qualora determinate forme di garanzia (cfr. punto 1.2) comportino un trasferimento del rischio al garante e non abbiano una o più delle caratteristiche specifiche precisate al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione.

1.5. Neutralità

La presente comunicazione si applica facendo salve le disposizioni dell'articolo 295 del trattato e lasciando quindi impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata.

In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o impliciti.

2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

2.1. Osservazioni generali

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche ⁽³⁾.

Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.

In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3. Aiuti concessi al mutuante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

2.3.2. Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico anche tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato abbia concesso un aiuto illegale. Nell'ipotesi delle garanzie statali su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione delle obbligazioni stesse. La questione relativa all'eventuale incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse a compiere — in guisa di normale precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di riferimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi e, eventualmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i relativi estremi della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati.

⁽³⁾ Cfr. causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397.

3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI

3.1. Considerazioni generali

Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato.

In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze ⁽⁴⁾, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato ⁽⁵⁾.

Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.5.

3.2. Garanzie ad hoc

Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

- a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾. Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

- b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

- c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito ⁽⁷⁾.

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.

⁽⁴⁾ Cfr. causa C-482/99, di cui alla nota 3.

⁽⁵⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./Commissione, Racc. 1985, pag. 809, punto 17; comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), punti 25 e 26.

⁽⁶⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽⁷⁾ Per la definizione di «titoli di debito», cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).

La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito ⁽⁸⁾ e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche.

Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti:

- quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere,
- le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti.

Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale.

d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.

Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico ⁽⁹⁾. Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili.

La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria.

⁽⁸⁾ Il servizio d'interesse economico generale deve essere conforme alle norme comunitarie quali la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

⁽⁹⁾ Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (*Working Paper*) n. 207 della banca dei regolamenti internazionali, disponibile all'indirizzo: <http://www.bis.org/publ/work207.pdf>

3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI

In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI ⁽¹⁰⁾, la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio «esente» ⁽¹¹⁾] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato in base al rating del mutuatario ⁽¹²⁾:

Qualità creditizia	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Premio «esente» annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Capacità di pagamento molto alta	AA +	AA +	Aa 1	0,4 %
	AA	AA	Aa 2	
	AA –	AA –	Aa 3	
Capacità di pagamento alta	A +	A +	A 1	0,55 %
	A	A	A 2	
	A –	A –	A 3	
Capacità di pagamento adeguata	BBB +	BBB +	Baa 1	0,8 %
	BBB	BBB	Baa 2	
	BBB –	BBB –	Baa 3	
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB +	BB +	Ba 1	2,0 %
	BB	BB	Ba 2	
	BB –	BB –	Ba 3	
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	B +	B +	B 1	3,8 %
	B	B	B 2	6,3 %
	B –	B –	B 3	
Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli	CCC +	CCC +	Caa 1	Non può essere fornito un premio «esente» annuo
	CCC	CCC	Caa 2	
	CCC –	CCC –	Caa 3	
	CC	CC		
In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento	SD	DDD	Ca	Non può essere fornito un premio «esente» annuo
	D	DD	C	
		D		

⁽¹⁰⁾ Per «PMI» si intendono le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁽¹¹⁾ Tali premi «esenti» vengono stabiliti in linea con i margini fissati per i prestiti ad imprese con rating simili nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seguito dello studio commissionato dalla Commissione su tale argomento: (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — cfr. pagg. 23 e 156-159 dello studio) è stata presa in considerazione una diminuzione generale di 20 punti base. Tale diminuzione corrisponde alla differenza di margine per un rischio simile tra un prestito ed una garanzia onde tener conto dei costi supplementari specificamente connessi ai prestiti.

⁽¹²⁾ La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che sono le agenzie più frequentemente utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d). Non è tuttavia necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese; altri sistemi dovrebbero permettere una classificazione simile attraverso detto criterio di classificazione.

I premi «esenti» si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella ⁽¹³⁾.

Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento ⁽¹⁴⁾.

Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata.

Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ma non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato.

3.4. Regimi di garanzia

Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].
- b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
- c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].
- d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato.

Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio ⁽¹⁵⁾, la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito.

- e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime.
- f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.

Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

⁽¹³⁾ Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa 3 dovrebbe pagare un premio annuo di garanzia almeno dello 0,8 % sull'importo effettivamente garantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno.

⁽¹⁴⁾ Cfr. la comunicazione di cui alla nota 11, in cui si stabilisce quanto segue: «Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.» (pag. 4).

⁽¹⁵⁾ Cfr. ulteriori dettagli alla nota 12.

Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato.

La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % ⁽¹⁶⁾ delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle garanzie in essere.

La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio.

Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di garanzia addebitato ai beneficiari ⁽¹⁷⁾.

Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da rischio. Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia ⁽¹⁸⁾. La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come normale rendimento sul capitale.

- g) Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie.

3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI

In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche:

- l'utilizzo di premi «esenti» quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI,
- la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie.

⁽¹⁶⁾ Corrispondente ai requisiti patrimoniali stabiliti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1), in combinato disposto con l'allegato VI (punti 41 e segg.) della stessa direttiva.

⁽¹⁷⁾ Per una garanzia ad un'impresa con rating BBB pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando 400 punti base (o 4 %) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a $8 \% * 4 \% = 0,32 \%$ dell'importo garantito, che incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia. Se il tasso di inadempimento a un anno previsto dal regime per tale impresa è, ad esempio, lo 0,35 % e le spese amministrative annue sono stimate allo 0,1 %, il prezzo della garanzia non considerato come aiuto sarà pari allo 0,77 % annuo.

⁽¹⁸⁾ In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5 %, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8, $8 * (4 \% + 5 \%) = 0,72 \%$ dell'importo garantito. Partendo dagli stessi presupposti (tasso di inadempimento dello 0,35 % e spese amministrative dello 0,1 %), il prezzo della garanzia sarebbe pari allo 0,77 % annuo ed il regime dovrebbe pagare allo Stato un importo aggiuntivo dello 0,4 %.

Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso.

Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI

In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi «esenti» di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese ⁽¹⁹⁾. Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3.

Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI

La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio («risk pooling»).

Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte.

3.6. Non automaticità della classificazione delle garanzie come aiuti di Stato

L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione.

4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO

4.1. Aspetti generali

Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.

I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.

Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:

- a) Se, nell'ipotesi di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie. Se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].

La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia;

⁽¹⁹⁾ Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno precedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

- b) Se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione.

Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato;

- c) Se la garanzia assista più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].

Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, coprire e minimizzare in modo adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20 % non coperta da una garanzia statale debba essere sostenuta dal mutuante ⁽²⁰⁾, in modo che tuteli adeguatamente i propri prestiti e minimizzi il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica dell'operazione.

- d) Se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera d)].

4.2. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc

Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato.

Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento ⁽²¹⁾ sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle garanzie fornite.

4.3. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.3. In tal caso, se il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento ⁽²²⁾.

La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguita un'impostazione basata sul rischio.

4.4. Elemento di aiuto nei regimi di garanzia

Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza tra il premio (eventuale) effettivamente addebitato e il premio che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e conforme alle condizioni di cui al punto 3.4. I suddetti premi teorici sui quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia

⁽²⁰⁾ Si presuppone che l'impresa fornisca il livello corrispondente di copertura allo Stato ed all'istituto di credito. Cfr. la suddetta comunicazione.

⁽²¹⁾ Cfr. la comunicazione richiamata nella nota 11.

⁽²²⁾ Cfr. ulteriori dettagli alla nota 14.

nonché le spese amministrative e i costi del capitale ⁽²³⁾. Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime.

Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime.

Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato — come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽²⁴⁾, o il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽²⁵⁾ — se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione.

La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio.

4.5. Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI

I due strumenti di semplificazione di cui al punto 3.5 relativi ai regimi di garanzia per le PMI possono essere utilizzati anche per il calcolo dell'aiuto. Le condizioni d'utilizzo di queste due norme sono definite in appresso.

Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.5. In tal caso, se il premio per una determinata categoria in un regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating ⁽²⁶⁾, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto ⁽²⁷⁾. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento ⁽²⁸⁾.

Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI

In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che, qualora un regime di aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e gli importi garantiti non superino la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa in tale regime, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di rischio nell'ambito del regime ⁽²⁹⁾.

⁽²³⁾ Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio della classe di rischio (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato.

⁽²⁴⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

⁽²⁵⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

⁽²⁶⁾ Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno precedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

⁽²⁷⁾ Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per la differenza tra a) la percentuale di premio «esente» di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la somma garantita × (premio di sicurezza – premio pagato).

⁽²⁸⁾ Cfr. ulteriori dettagli alla nota 11.

⁽²⁹⁾ Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato.

5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE

5.1. Aspetti generali

Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.

5.2. Valutazione

La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale ⁽³⁰⁾. L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

5.3. Condizioni

La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

In conformità con gli obblighi generali di controllo ⁽³¹⁾, onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerare le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente dei regimi di garanzia statale approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione.

Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso.

Per i regimi di garanzia, per i quali la Commissione ha adottato una decisione che constata l'assenza di aiuti, ed in particolare quando non esistono dati storici in merito al regime, nella sua decisione sull'assenza di aiuti la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni di questo tipo, chiarendo caso per caso la frequenza ed il contenuto di dette relazioni.

Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

- a) numero ed importo delle garanzie emesse;
- b) numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo;
- c) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
- d) entrate annue:
 - 1) entrate derivanti dai premi addebitati;
 - 2) entrate derivanti dai recuperi;
 - 3) altre entrate (ad esempio interessi ricevuti su depositi o investimenti ecc.);

⁽³⁰⁾ Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/

Per la normativa relativa agli aiuti di Stato specifica per settori, per l'agricoltura:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm

e per i trasporti:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

⁽³¹⁾ Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).

- e) spese annue:
 - 1) spese amministrative;
 - 2) indennizzi pagati su garanzie attivate;
- f) avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese);
- g) avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime ⁽³²⁾.

Per le garanzie ad hoc, gli elementi rilevanti, in particolare quelli di cui ai punti da d) a g), devono essere oggetto di analoghe relazioni.

In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, anche per le garanzie apparentemente prive di elementi di aiuto fornite ad hoc o nell'ambito di un regime, e sebbene non sussista alcun obbligo di notifica, essa può essere tenuta a verificare l'assenza di elementi di aiuto, ad esempio in seguito ad un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle richieste per le relazioni dello Stato membro interessato.

Le relazioni che debbano essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato sostituiranno le relazioni da presentarsi a norma del presente obbligo di comunicazione delle garanzie se comprendono le informazioni sopra elencate.

7. MISURE DI ATTUAZIONE

La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le loro misure vigenti in materia di garanzie alle disposizioni della presente comunicazione entro il 1° gennaio 2010 per quanto riguarda le nuove garanzie.

⁽³²⁾ Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli ultimi 10 importi annui d'avanzo o deficit.

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008)

(2008/C 244/11)

A pagina 15, la tabella al punto 3.3, «Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI», va letta come segue:

«Qualità creditizia	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Premio "esente" annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Capacità di pagamento molto alta	AA + AA AA -	AA + AA AA -	Aa 1 Aa 2 Aa 3	0,4 %
Capacità di pagamento alta	A + A A -	A + A A -	A 1 A 2 A 3	0,55 %
Capacità di pagamento adeguata	BBB + BBB BBB -	BBB + BBB BBB -	Baa 1 Baa 2 Baa 3	0,8 %
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB + BB	BB + BB	Ba 1 Ba 2	2 %
	BB -	BB -	Ba 3	
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	B +	B +	B 1	3,8 %
	B B -	B B -	B 2 B 3	6,3 %
Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli	CCC + CCC CCC - CC	CCC + CCC CCC - CC C	Caa 1 Caa 2 Caa 3	Non può essere fornito un premio "esente" annuo
In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento	SD D	DDD DD D	Ca C	Non può essere fornito un premio "esente" annuo»

Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità

(97/C 209/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, la Commissione ha esaminato diversi casi di vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica per individuare eventuali elementi di aiuto di Stato a favore degli acquirenti. Al fine di rendere più trasparente la sua impostazione generale del problema degli aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica, nonché di ridurre il numero delle pratiche da esaminare, la Commissione ha elaborato degli orientamenti generali per gli Stati membri.

I seguenti orientamenti agli Stati membri

- descrivono una procedura semplice che consente agli Stati membri di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuti di Stato;
- indicano chiaramente le fattispecie di vendite di terreni e fabbricati che devono essere notificate alla Commissione per consentirle di valutare se un negozio determinato comporti elementi di aiuto e, in caso affermativo, di stabilire la compatibilità o meno di tali aiuti con il mercato comune;
- consentono alla Commissione di trattare eventuali denunce o esposti da parte di terzi che richiamano la sua attenzione su presunti casi di aiuti legati a vendite di terreni e fabbricati, senza dover avviare un procedimento di indagine approfondito.

I presenti orientamenti tengono conto del fatto che nella maggior parte degli Stati membri le vigenti norme in materia di bilancio assicurano che, in linea di principio, i detti beni di proprietà pubblica non vengano ceduti ad un prezzo inferiore al loro valore. Pertanto, le precauzioni procedurali raccomandate per evitare interferenze con le norme in materia di aiuti di Stato sono formulate in modo da consentire normalmente agli Stati membri di conformarsi agli orientamenti senza dover modificare le procedure nazionali.

Gli orientamenti riguardano esclusivamente le vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica e non si riferiscono agli atti con i quali le pubbliche autorità procedono all'acquisto di terreni e fabbricati, ovvero locano o prendono in locazione terreni e fabbricati. Anche tali atti possono contenere elementi di aiuti di Stato.

Essi non influiscono su disposizioni o pratiche speciali degli Stati membri volte a promuovere la qualità dell'edilizia abitativa ed a facilitare l'accesso a quest'ultima.

II. PRINCIPI

1. Vendita attraverso una procedura di offerta incondizionata

La vendita di terreni e fabbricati sulla base di una procedura di offerta aperta ed incondizionata, sufficientemente pubblicizzata (simile ad una vendita all'asta) ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente, avviene per definizione al valore di mercato e non contiene pertanto aiuti di Stato. Il fatto che possa esistere una diversa valutazione dei terreni e fabbricati anteriore alla procedura di offerta, effettuata ad esempio per ragioni contabili o per disporre di un'offerta minima iniziale, è irrilevante.

- a) Un'offerta di vendita è «sufficientemente pubblicizzata» quando viene ripetutamente resa nota per un periodo ragionevolmente lungo (due o più mesi) nella stampa nazionale, nelle riviste immobiliari, ovvero in altre pubblicazioni adeguate, nonché attraverso agenzie immobiliari in grado di rivolgersi ad un vasto numero di potenziali acquirenti, cosicché essa possa arrivare a conoscenza di tutti i potenziali acquirenti.

In caso di progetti di vendita di terreni e fabbricati che, per il loro elevato valore o per altre caratteristiche, possono interessare investitori attivi a livello europeo o internazionale, la pubblicità dovrebbe essere effettuata su pubblicazioni a diffusione internazionale. Tali annunci dovrebbero essere diffusi anche tramite agenzie immobiliari con una clientela europea o internazionale.

- b) Un'offerta di vendita è «incondizionata» quando, in linea generale, qualsiasi interessato, indipendentemente dal settore di affari in cui opera o dal fatto di operare in qualche settore di affari, può acquistare i terreni e fabbricati ed utilizzarli per i propri scopi. Possono essere previste restrizioni a tutela dei fondi confinanti o dell'ambiente, ovvero per evitare offerte puramente speculative. Le limitazioni delle possibilità d'uso dei terreni e fabbricati stabilite dai piani regolatori comunali e regionali in conformità della normativa nazionale non pregiudicano il carattere incondizionato dell'offerta.
- c) Se la vendita di terreni e fabbricati è subordinata alla condizione che il futuro proprietario assuma obbligazioni speciali, a beneficio delle pubbliche autorità o della collettività, a parte quelle derivanti da norme nazionali generali, da decisioni delle autorità urbanistiche o da misure di tutela dell'am-

biente e della salute pubblica, l'offerta si considera «incondizionata» nel senso sopra indicato solo se tutti i potenziali acquirenti sono tenuti ad adempiere tale obbligazione e sono in grado di farlo, indipendentemente dal settore in cui operano o dal fatto di operare in qualche settore.

2. Vendita in assenza di una procedura di offerta incondizionata

a) Valutazione di periti indipendenti

Qualora le pubbliche autorità non intendano seguire la procedura di cui al punto 1, prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente, da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti. Il prezzo di mercato in tal modo determinato rappresenta il prezzo minimo di vendita che può essere accettato senza configurare un aiuto di Stato.

Un «perito estimatore» è una persona dall'indubbia onorabilità che

- è in possesso di un diploma specifico, conseguito presso un istituto di istruzione riconosciuto, ovvero di un titolo di studio universitario equipollente;
- dispone di esperienza sufficiente e competenza adeguata nella valutazione degli attivi fissi in relazione alla loro ubicazione e categoria di appartenenza.

Qualora in uno Stato membro non esista un titolo di studio universitario corrispondente, il perito estimatore dovrebbe essere membro di un'organizzazione professionale riconosciuta competente per la valutazione degli attivi fissi, ed inoltre:

- essere stato nominato da un tribunale o da un'autorità in posizione equivalente, ovvero
- essere in possesso quanto meno di un diploma riconosciuto di scuola media superiore e di un livello sufficiente di formazione e conoscenze, integrate da almeno tre anni di esperienza, successiva al conseguimento del diploma, nel campo della valutazione di terreni e fabbricati nella località considerata.

Il perito estimatore dovrebbe adempiere le sue mansioni in modo indipendente, vale a dire che le pubbliche autorità non devono essere legittimate ad impartire direttive in merito al risultato della valutazione. Gli uffici pubblici di valutazione, i funzionari e gli impiegati della pubblica amministrazione sono considerati indipendenti nella misura in cui possa essere effettivamente esclusa ogni indebita interferenza sulle loro conclusioni.

Per «valore di mercato» s'intende il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta pubblica sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano la vendita regolare e che un periodo normale, tenuto conto della natura del bene, sia disponibile per le trattative di vendita (*).

b) Margine

Se dopo ragionevoli tentativi di vendere terreni e fabbricati al valore di mercato risulta impossibile ottenere il prezzo fissato dal perito, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo del 5 % rispetto a tale valore. Se dopo un ulteriore periodo di tempo ragionevole risulta impossibile vendere terreni e fabbricati al prezzo così ridotto, si potrà procedere ad una nuova valutazione, tenendo conto delle esperienze fatte e delle offerte ricevute.

c) Obbligazioni speciali

Obbligazioni speciali legate ai terreni e fabbricati e non all'acquirente o alle sue attività economiche possono essere collegate alla vendita, a fini di tutela dell'interesse pubblico, a condizione che tutti i potenziali acquirenti siano tenuti ad adempiere tale obbligazione e siano di massima in grado di farlo, indipendentemente dal settore di affari in cui operano o dal fatto di operare in qualche settore di affari. Gli svantaggi economici derivanti da tali obbligazioni dovrebbero essere valutati separatamente da periti estimatori indipendenti e possono dar luogo a compensazione attraverso una riduzione del prezzo di vendita. Le obbligazioni il cui adempimento sarebbe, almeno in parte, nell'interesse stesso dell'impresa dovrebbero essere valutate tenendo conto dei vantaggi che comportano, ad esempio in termini di pubblicità, patronato di attività sportive e culturali, di immagine, di miglioramento del contesto operativo dell'impresa, o di realizzazione di strutture ricreative per il suo personale.

Gli oneri economici legati agli obblighi a carico di tutti i proprietari di terreni e fabbricati in base alle norme generali dello Stato (ad es. cura e manutenzione del terreno conformemente agli obblighi generali inerenti alla proprietà, pagamento di imposte ed altri oneri) non vanno detratti dal prezzo di vendita.

d) Costo sostenuto dalle pubbliche autorità

I costi iniziali sostenuti dalle pubbliche autorità per l'acquisto di terreni e fabbricati costituiscono un indicatore del suo valore di mercato, a meno che

(*) Articolo 49, paragrafo 2 della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7).

non sia trascorso un considerevole periodo di tempo tra l'acquisto e la vendita di terreni e fabbricati. Per tale ragione, per un periodo non inferiore a tre anni dall'acquisto, il valore di mercato stabilito non dovrebbe, in linea di principio, essere inferiore ai costi iniziali sostenuti dalla pubblica amministrazione, salvo che il perito estimatore indipendente non abbia accertato chiaramente una generale riduzione dei prezzi di mercato dei terreni nel mercato considerato.

3. Notificazione

Per consentire alla Commissione di accertare l'eventuale esistenza di aiuti di Stato e, laddove vi siano elementi di aiuto, di verificarne la compatibilità con il mercato comune, gli Stati membri, salva la regola de minimis⁽¹⁾, dovrebbero pertanto notificare alla Commissione i seguenti atti:

(¹) GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

a) qualsiasi vendita che non sia stata conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta ed incondizionata, aggiudicata al migliore o unico offerente,

e

b) qualsiasi vendita che, in assenza di una simile procedura, non sia stata conclusa almeno al valore di mercato stabilito dai periti estimatori indipendenti.

4. Denunce

Ogni qualvolta riceverà da parte di terzi una denuncia o un esposto in merito a presunti aiuti di Stato connessi ad un contratto di vendita di terreni e fabbricati stipulato dalla pubblica amministrazione, la Commissione considererà che gli aiuti non sussistono se dalle informazioni fornite dallo Stato membro interessato risulterà che i principi di cui sopra sono stati rispettati.

Commissione europea

Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.

2010 – 136 pagg. – 21 x 29.7 cm

ISBN 978-92-79-14559-9

doi 10.2763/35789